

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

63° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|------|----|
| 4 ^a - Difesa | Pag. | 4 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 7 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 15 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 40 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 45 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 50 |
| 10 ^a - Industria | » | 55 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 58 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 72 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 81 |

Giunte

| | | |
|--|------|----|
| Affari Comunità europee | Pag. | 82 |
| Elezioni e immunità parlamentari | » | 3 |

Organismi bicamerali

| | | |
|-------------|------|----|
| Mafia | Pag. | 88 |
|-------------|------|----|

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|--|------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | Pag. | 93 |
| 7 ^a - Istruzione - Pareri | » | 96 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri | » | 97 |

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 13,15.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Piemonte
(R 19, C 21ª, 2º)

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Piemonte, in seguito all'annullamento dell'elezione del senatore Claudio Percivlle, la Giunta - su conforme relazione del presidente PELLEGRINO, che sostituisce il senatore Coco, relatore per la regione Piemonte, assente per motivi di salute - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore Percivalle è il signor Luciano Lorenzi.

La seduta termina alle ore 13,25.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO, nonchè i componenti del Comitato di Presidenza del COCER: il Generale di Brigata della Guardia di Finanza Vito GUZZI (Presidente), il Generale di Brigata dei Carabinieri Bruno BRANCATO, il Capitano di Vascello Fernando DE VITA (Marina), il Maresciallo di 1^a classe scelto Sergio CICHELLA (Aeronautica), il Maresciallo capo Pietro BOTTONI (Guardia di Finanza) e il Maresciallo capo Vincenzo FRALLICCIARDI (Esercito).

La seduta inizia alle ore 9,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 382 del 1978, del Presidente e dei componenti del Comitato di presidenza del Consiglio centrale di rappresentanza dei militari (COCER) (in relazione allo schema di decreto legislativo concernente riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare)
(R 47, C 4^a, 1^o)

Il presidente BONO PARRINO rivolge agli intervenuti un cordiale saluto e ricorda che oggetto dell'audizione odierna è lo schema di decreto delegato, trasmesso dal Governo ai sensi dell'articolo 3 della legge delega n. 216 del 1992. Ricorda che lo schema di decreto stesso è stato già esaminato nella seduta del 21 ottobre 1992, nel corso della quale il senatore Cappuzzo ha svolto la relazione introduttiva. Fa presente che il parere, che spetta alla Commissione emettere, verrà articolato con ogni cura e sulla base di tutti gli elementi di conoscenza.

Il Presidente dà quindi la parola al sottosegretario di Stato MADAUDO il quale, dopo essersi associato al saluto agli intervenuti ed aver augurato un proficuo lavoro, si scusa per il fatto di doversi allontanare essendo impegnato presso l'altro ramo del Parlamento nel corso della mattinata.

Il Presidente dà la parola al Generale di Brigata della Guardia di Finanza Vito GUZZI il quale ringrazia per la sollecitudine con cui la Commissione ha convocato la massima rappresentanza del COCER. Fa presente peraltro che l'audizione odierna avrà necessariamente le caratteristiche di un incontro preliminare poichè non gli risulta che sia stato perfezionato l'*iter* previsto per lo schema di decreto in questione, in quanto manca ancora il concerto degli altri Ministeri interessati. Lo schema pertanto dovrà essere probabilmente modificato. In ordine al titolo II dello stesso schema di decreto, relativo all'Arma dei Carabinieri, non sono ancora intervenuti quegli accordi finalizzati ad omogeneizzare la normativa riguardante questo Corpo delle Forze armate e quella della Finanza e della Polizia.

Ricorda ancora che, per quanto riguarda la delega di cui all'articolo 2 della legge n. 216 del 1992, non risulta essere stato ancora predisposto il relativo schema di decreto. Conclude facendo presente che, poichè lo schema di decreto, oggetto della odierna audizione, interessa esclusivamente i sottufficiali delle Forze armate, gli sembra opportuno cedere senz'altro la parola ai rappresentanti di questa categoria.

Interviene il Maresciallo Capo dell'Esercito, Vincenzo FRALLICCIARDI il quale fa notare come non sia stato allegato allo schema di decreto trasmesso al Parlamento il parere del COCER, il quale rappresenta l'opinione ufficiale della rappresentanza militare. Su invito del Presidente egli consegna alla Commissione una copia del parere stesso. Illustra poi sommariamente quelli che a suo avviso sono gli aspetti più discutibili dello schema di decreto: la mancanza del concerto dei Ministeri interessati; la disattenzione delle osservazioni formulate dall'organismo di rappresentanza; il mancato perseguimento dell'obiettivo di un disegno organico che preveda il riordino anche delle carriere direttive e dirigenziali. A ciò si aggiunga che la stessa legge delega appare troppo generica e carente di principi e criteri direttivi. Annuncia che una speciale commissione di studio, espressione della categoria B (sottufficiali), sta elaborando una proposta analitica alternativa allo schema di decreto. In attesa di una nuova formulazione della normativa che sia più aderente ai temi concernenti il riordino dei ruoli e la collocazione giuridica e funzionale del personale, egli fa notare che lo spirito informatore della legge n. 216 non nasce da una esigenza corporativa, bensì dalla necessità di accrescere la funzionalità delle Forze armate e promuoverne la ottimizzazione senza ignorare il quadro della attuale congiuntura finanziaria.

Ha quindi la parola il Maresciallo di 1^a classe scelto dell'Aeronautica Sergio CICHELLA il quale, con riferimento al riordino delle carriere previste dalla legge delega, fa notare come lo schema di decreto non vada nel senso auspicato dalle categorie ad esso interessate. Lascia perplessi il fatto che ci si limita al riordino di una sola delle categorie, che si ripropone il fenomeno del precariato, che il sistema dei gradi e delle carriere continua ad essere contrassegnato da frammentazione, che non sono chiaramente indicate le funzioni e che non vi è il necessario collegamento con il nuovo «Modello di difesa». Conclude augurandosi che si instauri un rapporto più stretto, sul piano

dell'informazione, fra l'organismo rappresentativo e le Commissioni parlamentari competenti: ciò sulla base del riconoscimento dell'effettivo ruolo negoziale attribuito dalla legge al COCER.

Interviene il Maresciallo capo della Guardia di Finanza Pietro BOTTONI, il quale, dopo essersi associato alle considerazioni svolte dagli altri intervenuti, dà lettura della delibera approvata dal Consiglio centrale di rappresentanza della Guardia di Finanza. Consegna poi tale delibera, accompagnata da un'ampia motivazione, alla Presidenza della Commissione.

Interviene il Capitano di Vascello Fernando DE VITA, il quale presenta un documento rappresentativo della posizione di minoranza emersa all'interno dell'organismo di rappresentanza.

Prende nuovamente la parola il Generale di Brigata Vito GUZZI, il quale esprime l'esigenza che, in futuro, in sede di ulteriori audizioni, la Commissione voglia incontrare anche delegazioni ristrette del Consiglio Centrale di rappresentanza dei militari, al fine di acquisire pareri articolati sulla base delle diverse competenze ed esigenze di categoria.

Il senatore MESORACA rappresenta la necessità della maggiore apertura democratica possibile nell'ambito delle Forze armate e si dichiara d'accordo sull'idea che la Commissione possa incontrare le diverse articolazioni del COCER. Ciò consentirebbe di instaurare un fattivo rapporto che risponde, oltre tutto, alle esigenze fatte proprie dalla legge n. 382 del 1978.

Il PRESIDENTE, a conclusione dell'audizione, dopo aver rilevato come già la legge n. 382 del 1978 preveda un rapporto istituzionale fra l'organismo parlamentare e quello rappresentativo dei militari, concorda con quanti, nel corso degli interventi, hanno sostenuto l'opportunità di valorizzare tale rapporto. Conferma la disponibilità della Commissione a recepire tutti gli elementi informativi utili ai fini dell'esame dei decreti delegati ed assicura che i documenti consegnati nel corso della seduta alla Presidenza verranno distribuiti a tutti i membri della Commissione. Ringrazia infine gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,40.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

35^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ABIS

Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Reviglio ed il sottosegretario di Stato al medesimo Dicastero Bonsignore.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore DE VITO, che fa presente innanzitutto che il provvedimento all'ordine del giorno non può non tener conto della difficoltà del momento, derivanti anche dal preoccupante vuoto di iniziative nel governo della vicenda del Mezzogiorno: il dibattito che si sta attualmente svolgendo nel Paese sembra orientato nella direzione sbagliata di rimuovere il problema, mentre si vanno affermando egoismi locali, che possono rischiare di portare alla rottura dell'unità nazionale. Di fronte dunque ai rischi che possono derivare da un simile imbarbarimento del dibattito politico, occorre lavorare per la ripresa delle iniziative e della proposta politica, al fine di ridare nuovo vigore ai motivi unificanti rispetto a quelli disgreganti. Certamente, contro tale intendimento si frappongono le difficoltà di carattere finanziario derivanti dalla necessità di operare il risanamento del bilancio pubblico. Tuttavia la situazione oggettiva della realtà meridionale, soprattutto in termini di disoccupazione, che, con specifico riferimento alle giovani generazioni, ha superato i livelli di guardia, impone la necessità di riprendere iniziative di intervento, al fine di rendere le condizioni medie di vita nel Sud comparabili con quelle del resto del Paese. In questo quadro non si può trascurare il fatto che il fenomeno della criminalità non può essere combattuto esclusivamente con rimedi di carattere repressivo, senza un percorso di sviluppo credibile.

Ciò premesso, costituisce compito fondamentale del Parlamento quello di evitare che il Paese si avvii verso una spaccatura, evento che potrebbe essere provocato anche dall'effettuazione del *referendum* proposto in materia: infatti il problema del ritardo dello sviluppo del Mezzogiorno non si può risolvere con un sì o con un no, ma necessita una risposta di carattere legislativo. Ciò tenendo anche conto del fatto che in realtà la politica di intervento straordinario adottata in questi anni è stata in larga parte sostitutiva rispetto ad un mancato intervento ordinario e non ha avuto le dimensioni originariamente prefissate. Infatti, solo 62.000 miliardi dell'intera somma preventivata nella legge n. 64 sono stati effettivamente destinati al Mezzogiorno. E ancora, le incentivazioni destinate al Nord, principalmente al fine di sostegno delle imprese, anche a seguito della legislazione in materia di riconversione industriale, sono state di entità paragonabile a quelle destinate al Sud. Se si guarda poi alla questione della riserva degli investimenti pubblici al Mezzogiorno, si potrà constatare che, in base alle più recenti stime della Corte dei conti, il 40 per cento voluto dalla legge non ha superato il 10 per cento effettivo.

Per questa serie di motivi dunque, prosegue il senatore De Vito, il Parlamento deve avere consapevolezza della gravità del momento e dare una risposta alle domande che stanno alla base della proposta di *referendum*. Tenendo conto dunque dell'urgenza di provvedere, la risposta non può che avere due tempi. Immediatamente occorre convertire in legge il decreto-legge all'esame con le opportune modifiche migliorative, in attesa che la Commissione costituita dal Ministro del bilancio produca le proprie proposte relative alla seconda fase. Nel frattempo però non è possibile bloccare gli investimenti in corso in attesa della futura legislazione. È dunque necessario pensare ad una fase transitoria, nella quale si dia un chiaro segnale di superamento dell'intervento straordinario, scongiurando in ogni modo di bloccare gli investimenti produttivi, tenendo conto che le domande di investimento equivalgono a circa 40-50.000 miliardi e che occorre dar corso ai contratti di programma già stipulati e alle domande di ampliamento e di ristrutturazione. Certamente dunque occorrerà operare una riflessione sui nuovi strumenti di politica di incentivazione, concentrando probabilmente gli organismi di intervento, sia per quanto riguarda gli istituti di credito sia gli enti di promozione dello sviluppo, al fine di creare un unico soggetto interlocutore. Occorrerà altresì valutare l'opportunità di studiare diverse tipologie per gli investimenti delle imprese piccole e medie.

Resta comunque il problema fondamentale di operare una riflessione più generale che individui il percorso per il superamento dell'intervento straordinario, tenendo presente che non si può trascurare il fatto che il soggetto fondamentale è costituito dall'Agenzia, nella quale sono contenute le capacità professionali indispensabili per l'attuazione tecnica dei progetti di intervento. Il fatto stesso che il provvedimento all'esame abbia previsto il mantenimento in funzione del suo comitato di gestione, al quale è stato affidato il compito di operare una ricognizione complessiva degli interventi, garantisce la continuità della azione pubblica e permetterà di giungere in tempi brevi al superamento dell'attuale strumento.

Relativamente alla questione dei progetti strategici, ritiene che in essi non possano rientrare tutti i tipi di intervento, ma solo i progetti funzionali allo sviluppo del Mezzogiorno: pertanto occorrerebbe operare una riflessione esclusivamente a livello tecnico, al fine di valutare quali politiche, e conseguentemente quali risorse, possano essere definite per programmare le grandi reti infrastrutturali per l'intero territorio nazionale.

In conclusione, posto che nella fase transitoria occorre garantire la continuità dell'attività, modificando eventualmente i soggetti dell'intervento (mentre si deve lasciare alla seconda fase la definizione dell'assetto definitivo), ritiene indispensabile convertire in legge il decreto-legge all'esame entro i termini, rischiandosi altrimenti di giungere alle soglie del *referendum* senza che il Parlamento abbia saputo dare una risposta ai quesiti in esso sollevati, nella consapevolezza che la questione dello sviluppo del Mezzogiorno non costituisce materia che può essere rimossa, perchè la mancata soluzione dei suoi problemi comporterà la conseguenza di allontanare l'intera comunità nazionale dall'Europa.

Ha quindi la parola il ministro REVIGLIO, il quale fa presente che il complesso delle questioni in discussione merita una riflessione generale di carattere preliminare, trattandosi di uno dei nodi strutturali e irrisolti della storia di questo Paese. Il Governo non ha una soluzione, ma intende trovarla con l'appoggio di tutti i Gruppi, anche dell'opposizione. La questione del Mezzogiorno è emblematica anche ai fini della programmazione delle risorse per il controllo della spesa: si tratta quindi anche di affrontare una diversa impostazione della finanza pubblica rispetto a quanto operato nel passato.

Deve essere chiaro comunque che la vecchia legislazione non può che essere abbandonata, data anche l'incombenza del *referendum*. Esistono due commissioni tecniche che stanno lavorando al riguardo e quindi sarebbe opportuno attenderne le conclusioni. L'orientamento di fondo è comunque favorevole a che si modifichi l'approccio di metodo al riguardo, nel senso di passare dall'intervento a favore del Mezzogiorno all'intervento a favore delle aree depresse, con un legame peraltro con le modifiche in atto a livello comunitario, dai contenuti profondamente innovativi. Deve essere chiaro, comunque, che occorre perseguire gli obiettivi della trasparenza degli incentivi, ivi compresa la fiscalizzazione, e che l'intervento ordinario deve essere impostato sulla base della graduazione, che significa che non tutti potranno avere ciò che hanno richiesto.

Nel passaggio al nuovo sistema non si possono eludere i problemi del pregresso, che potrà durare anche 7-8 anni, mentre per il sistema nuovo vi è sicuramente un problema di finanziamento. Per quanto concerne il pregresso, sulla base delle leggi esistenti vi sono imprese che attendono pagamenti a fronte di investimenti già effettuati e di indebitamento contratto. Tenuto conto della legge n. 64 e del decreto in esame, il totale delle aspettative è pari a 111.497 miliardi, di cui 84.497 miliardi di risorse della legge n. 64 come impegni dell'Agenzia e il resto in connessione a domande presentate più di recente. A fronte di ciò, vi sono stanziamenti per 95.252 miliardi, di cui 84.497 miliardi per la legge

n. 64 e 10.755 miliardi come differenza tra i 14.000 miliardi previsti dal decreto in esame e una partita di giro proveniente da altre fonti. Se ne deduce che la differenza tra le aspettative e gli stanziamenti è pari ad una cifra intorno ai 16.245 miliardi.

Il senatore DE VITO, relatore, fa presente che non si può far ricorso al concetto di aspettativa quando vi sono già erogazioni e che la stessa relazione al decreto-legge fa riferimento a conclusioni diverse.

Il ministro REVIGLIO fa osservare che si tratta di ammontari non erogati e in alcuni casi vi sono domande presentate in assenza dei relativi stanziamenti. Per 7.000 miliardi circa non vi sarà l'approvazione e quindi la cifra complessiva potrebbe essere diminuita. Quando però vi sono dei diritti perfetti non ci si può sottrarre all'obbligo dell'erogazione.

Per quanto concerne poi l'ipotesi di attingere a finanziamenti internazionali, occorre tener conto che si tratta di indebitamento e quindi il tutto rientra negli obiettivi di fabbisogno.

La particolarità del meccanismo usato fino ad ora è che vi sono tre componenti, legate rispettivamente agli stanziamenti, agli impegni e ai pagamenti, ciascuna con velocità diverse, con il pericolo che si creino delle aspettative che spesso non possono essere poi soddisfatte, pur essendovi in alcuni casi obblighi giuridici. Indubbiamente, occorre accertare quando vi è l'obbligazione giuridicamente perfetta e quindi sulla base di quali presupposti può sorgere un'obbligazione di questo tipo: si può scomporre però la cifra complessiva in riferimento alle singole fattispecie.

Per quanto concerne il nuovo sistema, vi è sicuramente un problema di finanziamento e va trovato un meccanismo di transizione, tenendo presente che il progresso non può essere del tutto soddisfatto. Comunque, se una legge prevede certi requisiti per certe agevolazioni sulla cui base un creditore ha avviato un investimento, egli dovrebbe essere soddisfatto delle proprie ragioni. Il problema quindi non è solo di trovare meccanismi o strumenti nuovi, ma anche di soddisfare il progresso e reperire il finanziamento del nuovo impianto.

Il relatore DE VITO fa osservare che non si può parlare di aspettative e che 16.000 miliardi è la quota senza copertura.

Il ministro REVIGLIO fa presente che in parte la copertura potrebbe essere reperita recuperando fondi CEE e procedendo a revoche.

Il relatore DE VITO fa poi osservare che vi sono mandati non pagati perchè il Tesoro non ha effettuato i versamenti dovuti: non si tratta quindi di aspettative e poi occorrerebbe anche ricordare che le somme sono state utilizzate in qualche caso per finalità diverse dal Mezzogiorno. Per comprendere le cifre effettive, occorrerebbe sommare le erogazioni mensili da parte del Tesoro: è comunque necessaria una documentazione certa sulle cifre.

Per quanto concerne l'impostazione più generale, si dichiara favorevole alla logica dei due tempi, pur sottolineando che occorre smantellare soprattutto gli strumenti dell'intervento, allo scopo di superare la possibilità del *referendum*.

Il senatore PAGLIARINI fa presente che va approfondita la questione giuridica e cioè se vi siano o meno diritti perfetti: occorre quindi avere una documentazione.

Il senatore REDI ricorda che occorre affrontare il tema dell'istruttoria bancaria, soprattutto perchè negli ultimi tempi vi è stata un'inflazione di domande per quanto concerne la legge n. 64, molte delle quali senza un reale fondamento. È necessario quindi effettuare una cernita delle capacità finanziarie delle imprese, per depurare le aspettative e quindi verificare se vi sono effettivamente problemi di copertura o meno. Appare errato infatti l'attuale meccanismo di erogazione dei finanziamenti, non essendo mai stata fatta un'indagine sulla qualità delle imprese. Il criterio da utilizzare quindi non è quello dell'ordine di presentazione delle domande, bensì quello della qualità dell'azienda. Tutto ciò significa che occorre prevedere meccanismi diversi e un decentramento alle regioni.

Il ministro REVIGLIO informa che presenterà una documentazione al riguardo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ABIS

indi del Vice Presidente

CAVAZZUTI

Intervengono il ministro del bilancio e programmazione economica Reviglio e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Bonsignore.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il ministro REVIGLIO per svolgere alcune precisazioni relativamente al suo intervento della mattinata. Precisa in particolare che alcuni dati debbono essere corretti, anche se ciò non inficia il ragionamento complessivo. Infatti dei circa 111.000 miliardi relativi al complesso della spesa preventivabile per l'intervento straordinario, 37.174 corrispondono ad erogazioni già effettuate, mentre il totale delle domande insoddisfatte equivale a 74.323 miliardi, dei quali 32.491 riguardano impegni in senso stretto, che costituiscono veri obblighi giuridici, 14.822 riguardano programmazione di spese e circa 27.000 concernono agevolazioni che discendono dalle precedenti versioni dell'attuale decreto-legge. Pertanto occorre valutare se la somma complessiva di circa 74.000 miliardi da finanziare, relativi alla chiusura del passato, trovi sufficienti risorse, tenendo conto che il flusso di cassa equivale a circa 8.000 miliardi l'anno e del fatto che, nell'ambito della definizione della nuova disciplina si potrà valutare se rimettere in discussione le aspettative. In ogni caso preannuncia una specifica nota, che trasmetterà in tempi brevi alla Commissione, nella quale saranno indicati con precisione i dati finanziari relativi alla questione.

Ha quindi la parola il senatore Michelangelo RUSSO, il quale osserva innanzitutto che occorre tener conto del fatto che degli originari stanziamenti relativi alla legge n. 64, una larga fetta è stata utilizzata per altre finalità. Pertanto occorre porsi il problema del reintegro della dotazione originaria della legge, che equivaleva a circa 119.000 miliardi, tenendo conto del fatto che occorre soddisfare tutti i diritti maturati. Inoltre occorre svolgere un'analisi complessiva dei finanziamenti destinati ai progetti strategici e ai piani regionali, al fine di portare a compimento le iniziative che sono maturate sotto un profilo giuridico. L'occasione dell'attuale decreto-legge deve essere inoltre colta per stabilire il principio che l'intervento straordinario debba cessare al 31 dicembre 1993, avviando nel frattempo il processo per il suo superamento. In questo quadro, tenendo conto che è inopportuno prorogare i consigli di amministrazione delle società collegate all'intervento straordinario, oltre a quello dell'Agenzia, occorre chiudere la partita degli interventi strategici, eventualmente trasferendo ai Ministeri le relative competenze e i connessi finanziamenti. Sarebbe poi opportuno sopprimere la norma del decreto-legge che modifica la partecipazione delle Regioni, ripristinando la precedente dizione relativa alla necessità dell'intesa con tali enti. In conclusione è indispensabile convertire in termini il decreto-legge, tenendo conto che esso costituisce strumento non tanto per evitare il referendum ma per modificare l'intervento statale nel Mezzogiorno, anche in considerazione del fatto che costituisce una polemica ingiusta quella in base alla quale non occorre destinare risorse aggiuntive al Sud, poiché l'intervento straordinario nei fatti è divenuto ordinario per ciò che concerne le opere pubbliche.

Interviene il senatore GIORGI, che chiede al Ministro di fornire dati relativamente all'articolazione per livelli di decrescenza delle cogenze degli impegni dello Stato in riferimento alle diverse aspettative. Ciò permetterà di valutare quale sia l'entità delle obbligazioni a cui lo Stato

è giuridicamente tenuto in modo assoluto e, conseguentemente, il livello del suo impegno finanziario, tenendo conto delle entità delle risorse erogabili annualmente. Ciò nella consapevolezza che tali erogazioni costituiscono la coda dell'intervento straordinario, nell'attesa di passare ad un sistema di intervento ordinario.

Il senatore PREIONI osserva che avviare un processo di rifinanziamento di una legge in vigore non ha altro significato che quello di ammettere il fallimento di tale iniziativa e lo sperpero delle risorse ad essa destinate. Tale rifinanziamento pertanto non deriva da altro che da un errore di calcolo, ovvero dalla considerazione di semplici aspettative quali interessi meritevoli di tutela, mentre non esiste alcun obbligo da parte dello Stato di portare ad esecuzione opere che in realtà non meritano di essere portate a compimento. Pertanto, mentre occorre far terminare l'intervento straordinario, non si deve dar corso al suo rifinanziamento.

Interviene brevemente il presidente CAVAZZUTI per osservare che il rifinanziamento non deriva dalla constatazione di errori del passato, quanto dalla valutazione politica circa l'opportunità di far proseguire nel tempo un intervento legislativo già deciso.

Il senatore TABLADINI chiede al Ministro se il rifinanziamento della legge n. 64 non sia per caso in contrasto con la normativa comunitaria. Le risorse destinate al Sud, infatti, che ammontano annualmente a circa 150.000 miliardi, non sono certo destinate alle popolazioni meridionali o alla realizzazione di opere pubbliche, bensì vengono fagocitate dal potere politico e sortiscono il solo effetto di provocare la chiusura di imprese del Nord, per consentire la realizzazione di effimere «cattedrali nel deserto» al Sud. Pertanto, come dimostrano anche le esperienze della ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia o del porto di Gioia Tauro, occorre far cessare ogni spesa superflua se non ha alcun effetto vantaggioso delle popolazioni del Mezzogiorno e se provoca la deindustrializzazione del Nord. In questo quadro è accettabile far fronte agli impegni già presi, ma occorre contemporaneamente porre la parola fine ad un sistema di gestione che ha provocato tanti danni.

Interviene brevemente il senatore REDI, per completare l'intervento già svolto nella seduta precedente, onde osservare che è indispensabile cogliere l'occasione dell'attuale provvedimento all'esame per rivedere le modalità di erogazione dei finanziamenti. Se verranno privilegiate le imprese che dimostrino capacità imprenditoriali e vitalità, si potranno escludere false iniziative industriali e, probabilmente, le risorse disponibili potranno essere sufficienti. Tali risorse inoltre dovranno essere esclusivamente attribuite alle regioni, alle quali deve essere conferito il compito di amministrarle.

Interviene quindi il senatore Vincenzo RUSSO, che ricorda che occorre riconoscere, certo non senza fondamento, che gli strumenti del passato (come le Partecipazioni Statali o il Ministero per gli interventi

Straordinari nel Mezzogiorno) rappresentano forme di intervento invecchiate, certamente criticabili e non più rispondenti alle nuove condizioni dell'economia e dello Stato: ma, come tutta soluzione, si lascia intendere che la soppressione delle strutture significhi anche eliminazione del problema, che invece resta in tutta la sua gravità. È evidente che un partito di Governo, che rappresenta ancora il più consistente nucleo di elettori italiani, deve esprimere qualcosa di più di una semplice rinuncia a forme superate e deve darsi un disegno ed una strategia di intervento capaci di affrontare un futuro di lungo periodo.

L'attuale decreto-legge in apparenza ripristina le precedenti risorse destinate allo sviluppo del Sud; ma l'apparenza non deve ingannare, perchè gran parte delle risorse stanziata è rappresentata da fondi comunitari già disponibili da tempo, ma non spesi. Mentre dei 29.000 miliardi del vero e proprio rifinanziamento oltre 15.000 sono destinati ad anni lontani (dal 1996 al 1999 per circa 9.000 miliardi e per 6.300 miliardi a non meglio specificati «anni successivi»). È evidente che, considerando un'inflazione del 5/6 per cento l'anno, l'importo reale di tali risorse è nettamente ridimensionato.

Si dichiara pertanto contrario ad accettare la filosofia dei sacri egoismi, della salvezza individuale perseguita senza attenzione ai problemi della collettività e delle sue componenti più deboli, o della teocrazia del mercato, che privilegia inevitabilmente chi ha rispetto a chi non ha, e che richiede quindi correzioni, stimoli e anche interdizioni. Tutto ciò si tradurrebbe nell'abdicazione dello Stato dai principi base della solidarietà sociale e della responsabilità collettiva.

Il senatore PERIN chiede al Ministro quale siano gli intendimenti del Governo relativamente al rifinanziamento della legislazione in materia di incentivi ai diversi settori imprenditoriali che non siano ricompresi negli interventi straordinari per il Mezzogiorno.

Il senatore BOSO lamenta il fatto che alcuni settori delle Partecipazioni statali, quale ad esempio quello della telefonia, abbiano compiuto operazioni di collegamento con imprese estere che hanno sortito l'effetto di far perdere un cospicuo numero di posti di lavoro anche nel Mezzogiorno.

Il presidente CAVAZZUTI, nel dichiarare apprezzamento per l'impostazione macrofinanziaria data dal Ministro, rinvia il seguito dell'esame, in attesa del preannunciato documento governativo.

La seduta termina alle ore 17,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

30^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

Interviene il ministro delle finanze Gorla ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 7.0.4, il quale propone sostanzialmente una proroga dei termini del condono fiscale, di cui alla legge n. 413 del 1991 al 31 marzo 1993. Illustra poi l'emendamento 8.0 che, riformulando il comma 1 dell'articolo 8 contiene ulteriori modifiche, rispetto a quelle originarie, di alcuni articoli della legge n. 413 del 1991 che hanno dato adito ad interpretazioni contrastanti e a difficoltà applicative.

Il senatore GUGLIERI illustra due subemendamenti (8.0/1 e 8.0/2) volti rispettivamente a sopprimere l'articolo 78 della citata legge n. 413, relativo all'istituzione dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e a prorogare al 30 dicembre 1992 e 31 marzo 1993 i termini di cui all'articolo 43, primo comma della medesima legge.

Dopo che il senatore FAVILLA ha fatto presente che il contenuto del primo subemendamento è superfluo, in quanto i relativi termini sono già previsti nell'emendamento 8.0, il presidente FORTE sottolinea che l'istituzione dei CAF ha già determinato in larga parte dei contribuenti aspettative che sarebbe inopportuno disattendere.

Il senatore GUGLIERI dichiara quindi di ritirare entrambi i subemendamenti.

Il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 8.1, al comma 1, il quale tende a sanare la situazione di grave penalizzazione determinatasi per i soggetti possessori di depositi di carburanti i quali, per aver commesso una irregolarità meramente amministrativa, si trovano a subire una sanzione eccessivamente onerosa, aggravata peraltro anche da un'interpretazione molto severa dell'articolo 13 del decreto-legge n. 271 del 1957 da parte della Guardia di finanza.

Il senatore VISCO afferma che l'emendamento suscita perplessità, in primo luogo perchè sembra vertere su questioni di carattere penale; in secondo luogo se così non fosse potrebbe essere lo stesso Ministero a dirimere le controversie in questione.

Il senatore GUGLIERI precisa che l'articolo 13 richiamato non riguarda solo i depositi di carburante.

Il senatore FAVILLA dichiara la disponibilità a ritirare tale emendamento e a riformulare l'emendamento 1.0.0.1, in modo da raggiungere lo stesso risultato con una soluzione legislativa più lineare.

Il senatore GAROFALO presenta un emendamento volto a sopprimere il comma 9 dell'articolo 8 (8.1 *ter*).

I senatori TRIGLIA, PAVAN e FERRARA Vito dichiarano di aggiungere la propria firma.

Il presidente FORTE illustra un emendamento volto a prorogare di un anno l'entrata in funzione dei Centri di assistenza fiscale (CAF) (8.1 *bis*).

Il senatore SCHEDE illustra gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 i quali affrontano, con soluzioni diverse, i problemi connessi con una lacuna della disposizione che, nel prevedere l'abolizione della ritenuta sugli interessi interbancari, non dispone circa i riflessi che essa produce sugli obblighi di versamento in acconto delle aziende per il 1992. La circostanza per cui le aziende di credito sono chiamate ad effettuare i versamenti di acconto calcolandone l'ammontare sulla base delle ritenute versate per l'anno 1991 - comprensivi quindi anche delle ritenute sui rapporti interbancari - potrà determinare un'eccedenza dei versamenti di acconto 1992. Poichè alcuni istituti, per effetto dell'abolizione della ritenuta sui conti interbancari vedono azzerati quasi del tutto gli obblighi di versamento, si determinerebbe per i medesimi un corrispondente credito di imposta che non sarebbe nemmeno possibile scomputare in sede di versamento dei successivi acconti. Gli emendamenti propongono pertanto, rispettivamente, di risolvere il problema in via definitiva, consentendo dal 1992 alla generalità delle aziende ed istituti di credito di graduare i versamenti in relazione al presumibile

debito di ritenuta per ciascun anno (8.2); di adottare un provvedimento per il solo anno 1992, consentendo a tutte le aziende del settore di non procedere ai versamenti d'acconto per la quota riferibile alla ritenuta non più dovuta (8.3); ovvero di consentire la facoltà prevista dall'emendamento 8.2 alle sole categorie di aziende che operano particolarmente nei rapporti interbancari, quali istituti centrali di categoria, filiali di banche estere, istituti di credito speciale (8.4) o, in via residuale, ai soli istituti centrali di categoria (8.5).

Il senatore VISCO segnala l'opportunità che il Governo verifichi se le aziende di credito interessate abbiano effettivamente provveduto ai versamenti; solo in caso affermativo potrebbe sussistere un problema di cassa per il 1992.

Il presidente FORTE rileva che a rigore, non si concreterebbe comunque nella fattispecie un vero e proprio problema di copertura finanziaria.

Concorda il relatore LEONARDI.

Il senatore VISCO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 8.2.

A questo punto il ministro GORIA richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di contenere i tempi della discussione per far sì che il decreto-legge possa essere finalmente convertito nei termini costituzionali, e quindi lasciando anche alla Camera dei deputati i tempi necessari per esaminarlo. Al riguardo, fa presente che il decreto-legge, qualora non fosse convertito, molto difficilmente potrebbe essere reiterato per la quinta volta, anche in considerazione dell'aggiunta di una gran mole di disposizioni nuove che ne hanno reso il contenuto molto eterogeneo.

Il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 8.0.1 che, in parte è conseguente all'emendamento 7.0.4, in parte ripropone norme già contenute in precedenti decreti-legge decaduti. Sottolinea la finalità dell'emendamento che è quella di tutelare quei cittadini che hanno adempiuto agli obblighi sanciti da norme inserite in decreti-legge poi successivamente non convertiti, norme che il Governo avrebbe voluto trasferire in un autonomo disegno di legge, finora non presentato. Dichiarò altresì di ritirare l'emendamento 8.0.2, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, e che comunque avrebbe riformulato sopprimendo alcuni periodi in quanto già inseriti nell'emendamento 8.0.1.

Il senatore GUGLIERI illustra l'emendamento 9.0.1 volto a proporre ancora una volta la proroga fino al 10 giugno di ciascun anno del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, conseguentemente, del termine per i relativi versamenti.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti riferiti al decreto-legge, il senatore FAVILLA illustra, riformulandolo, l'emendamento 1.0.0.1 al disegno di legge di conversione con il quale si modifica, fissandolo a 10 milioni, l'importo della multa di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge n. 271 del 1957.

Il senatore FAVILLA illustra poi l'emendamento 1.0.1 concernente la sanatoria di effetti e rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti decreti non convertiti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Dopo che è stato accantonato l'emendamento 1.0, sono posti separatamente in votazione ed accolti gli emendamenti 2.0 e 2.1 del relatore, con il parere favorevole del sottosegretario DE LUCA.

Dopo che il presidente FORTE ha ricordato che sull'emendamento 2.2 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, tale emendamento è posto ai voti ed accolto, essendosi rimesso il rappresentante del Governo alla Commissione. È, conseguentemente, dichiarato precluso l'emendamento 2.3.

Il senatore FAVILLA ritira l'emendamento 2.4, il cui contenuto è recepito nell'ambito del decreto-legge n. 384 del 1992.

In sede di articolo 3, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 3.0, con il parere favorevole del relatore, dopo che il sottosegretario DE LUCA si è rimesso alla Commissione.

Successivamente è posto ai voti ed accolto, favorevoli il relatore ed il Governo, l'emendamento 3.1.

Passando all'articolo 4, è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo, con il parere contrario del relatore e del Governo.

L'emendamento 4.2 è successivamente posto ai voti e respinto, dopo che il sottosegretario De Luca ha dato conto dettagliatamente dei progetti già avviati utilizzando lo stanziamento previsto al comma 3.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI lamenta che la Commissione non abbia tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee sull'articolo 4.

Successivamente è posto ai voti ed accolto l'emendamento 4.3, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Per tener conto del parere formulato dalla 5^a Commissione, il relatore LEONARDI presenta l'emendamento 4.4 al comma 3 che, posto ai voti, risulta accolto, con il parere favorevole del Governo.

Il presidente FORTE sospende la seduta, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 16,15).

Si riprende l'esame dell'emendamento 1.0, precedentemente accantonato.

Il relatore LEONARDI presenta una nuova formulazione di tale emendamento nella quale si prevede che le penalità di cui all'ultimo periodo del comma 2 non si applicano qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici previsti nello stesso comma 2, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Dopo che il presidente FORTE ha fatto presente che l'emendamento comporta un minor gettito, che può comunque essere compensato dall'aumento di gettito derivante da altri emendamenti riferiti al decreto-legge, l'emendamento 1.0, come riformulato, è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore VISCO, rilevando che le dichiarazioni del sottosegretario DE LUCA sull'utilizzo del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 4 sembrano in realtà riguardare l'articolo 5, propone di accogliere l'emendamento 5.0 soppressivo dell'articolo 5 e riformulare con un emendamento da presentare in Assemblea l'importo e le modalità di utilizzo dei fondi da destinare alle esigenze del Ministero delle finanze.

Il senatore TRIGLIA fa presente che lo stanziamento di cui all'articolo 4 è gestito in realtà dalla Funzione pubblica e non dal Ministero delle finanze.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che sarà predisposto un unico provvedimento che riordina tutti gli impegni finanziari connessi con le nuove esigenze del Ministero delle finanze, derivanti anche dall'istituzione di nuove imposte.

Dopo che il presidente FORTE ha prospettato l'opportunità di riesaminare in Assemblea la questione del rapporto tra i due stanziamenti, l'emendamento 5.0 è posto ai voti e respinto.

Successivamente sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 5.1, con il parere favorevole del relatore e del Governo e 5.2, con il parere favorevole del relatore e contrario del Governo.

Il senatore GAROFALO ritira poi l'emendamento 5.3.

È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 5.0.1, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

In sede di articolo 6, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 6.0, con il parere favorevole del relatore e del Governo, dopo che il presentatore ha modificato il termine in esso previsto individuandolo nel quindicesimo giorno lavorativo.

Si passa all'articolo 7.

Con il parere favorevole del sottosegretario DE LUCA e del relatore, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 7.0.

Il senatore TRIGLIA riformula l'emendamento 7.1 sopprimendo le lettere c), d) del comma 3-bis e l'intero comma 3-quater.

Il presidente FORTE fa presente che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ma non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera a) del comma 3-bis e sul comma 3-ter.

Al riguardo il senatore PAVAN fa presente che in realtà gli emendamenti pongono per il momento problemi di cassa e che comunque nel medio periodo potrebbero anche comportare un aumento di gettito.

Dopo che il relatore LEONARDI ha confermato che gli emendamenti non comportano problemi di copertura finanziaria e dopo che il sottosegretario DE LUCA ha ricordato che il Governo avrebbe preferito affrontare la questione in un'altra sede, l'emendamento 7.1, come riformulato, è posto ai voti ed accolto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641)

Al decreto-legge

Art. 1.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.0

LEONARDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».

1.0 (Nuova formulazione)

LEONARDI

Art. 2.

Premettere il seguente comma:

«01. La lettera *b*) dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

“*b*) provvede, nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, alla ratifica, preve eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, già approvate dalla Commissione censuaria provinciale;”».

2.0

LEONARDI, FAVILLA

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «è disposta la revisione» inserire le altre: «delle zone censuarie e dei criteri di classificazione delle unità censuarie, nonchè»; al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari di tipo A e B e dei volumi per le unità immobiliari di tipo C e D».

2.1

LEONARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette, dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, l'ammontare delle imposte dirette, determinato sulla base delle tariffe d'estimo precedentemente in vigore».

2.2

LEONARDI, FAVILLA

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Articolo 2-bis. - 1. Il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato, può ricalcolare l'imposta straordinaria immobiliare di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sulla base delle tariffe d'estimo approvate con decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388. Nell'ipotesi in cui tale importo risulti inferiore di almeno il 10 per cento a quello effettivamente versato a titolo di imposta straordinaria immobiliare, è concesso - per l'anno 1994 - un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari alla differenza tra l'imposta

effettivamente pagata e quella ricalcolata con le modalità di cui al presente articolo. Analoga facoltà è concessa, al verificarsi dei presupposti, in sede di applicazione dell'imposta comunale immobiliare (ICI) 1993. Tale credito d'imposta sarà dedotto sull'ICI del 1994. Il Governo provvede entro il 31 dicembre 1992 ad emanare analoghe disposizioni ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRPEG, ILOR) pagate sui redditi definiti dalle rendite catastali attualmente in vigore.»

2.0.1

FAVILLA

«Articolo 2-bis. - 1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria immobiliare istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nelle unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, di cui al comma 3 dello stesso articolo, debbono intendersi comprese anche le abitazioni assegnate in uso e godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa».

2.0.2

FAVILLA, GAROFALO

Art. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: «dieci milioni di litri» con le altre: «5 milioni di litri»

3.0

GAROFALO, PELLEGRINO, VISCO, LONDEI, BRINA

Al comma 5, dopo le parole: «all'1 per cento in volume», inserire le altre: «nonchè un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso».

3.1

VISCO, BRINA, LONDEI, GAROFALO, PELLEGRINO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

LONDEI, PELLEGRINO, GAROFALO, BRINA, VISCO

Sopprimere il comma 3.

4.2 LONDEI, PELLEGRINO, VISCO, GAROFALO, BRINA

Al comma 3, dopo le parole: «lire 100,5 miliardi per l'anno 1992;» *inserire le altre:* «tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altro».

4.3 TRIGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «lo specifico accantonamento», *con le altre:* «l'accantonamento "Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988 (di cui miliardi 50 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per il 'Progetto Milano')"».

4.4 LEONARDI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.0 LONDEI, GAROFALO, BRINA, VISCO, PELLEGRINO,

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «la semplificazione» *fino a:* «comunicazione di massa;» *con le altre:* «la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti;».

5.1 FAVILLA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio».

5.2 FAVILLA

Sopprimere il comma 3.

5.3

GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VISCO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis. - 1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per le trattative private, per gli appalti-concorso, nonché per le concessioni di costruzione e gestione, relativi all'esecuzione di opere pubbliche se di importo superiore a lire 75 milioni e di forniture di beni e servizi se di importo superiore a lire 10 milioni, indetti da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo e gratuito inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità, devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo di annullamento delle gare.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio. Il decreto disciplinerà anche la costituzione di un comitato di garanzia e controllo del servizio, composto da sei membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANCI, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità anti montani (UNCCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL). La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

5. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete informativa telematica dell'ANCI e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le predette camere di commercio».

5.0.1

LONDEI, GAROFALO, TRIGLIA, FAVILLA

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il decimo giorno lavorativo» con le altre: «entro il quindicesimo giorno lavorativo».

6.0

FAVILLA

Art. 7.

Al comma 3, sostituire le parole: «febbraio, aprile e giugno 1992» con le altre: «febbraio, aprile, giugno e settembre 1992».

7.0

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, FAVILLA

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. - Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, dopo le parole: "concedere dilazioni" sono aggiunte le seguenti: ", usufruibili anche in sede di versamento delle somme riscosse per i versamenti diretti,";

b) all'articolo 78 le parole: "il concessionario deve dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare";

c) all'articolo 99, è aggiunto, infine, il seguente comma: "Fino al 31 dicembre 1994 è ammesso l'utilizzo di ufficiali della riscossione con contratto di lavoro autonomo.";

d) all'articolo 102, comma 3, le parole "per l'assunzione dei messi notificatori" sono sostituite dalle seguenti "quando si procede all'assunzione di messi notificatori con contratto di lavoro subordinato".

3-ter. - Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, semprechè le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 gennaio 1992. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

3-quater. - A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 10, comma 1, punto 2) lettere a) e b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificato dall'articolo 19 della legge 29 luglio 1971, n. 587, è sostituito dal seguente:

"2) per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari

al 3,78 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo è assegnato:

a) per il 2,78 per cento alla gestione per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto».

7.1

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDE, FAVILLA

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Articolo 7-bis. - 1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme rimosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme rimosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme rimosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo rimosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme rimosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i

criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.”;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera *d)*, da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.”;

c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: “e degli interessi”; le parole: “tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo”.

2. Ai fini della formazione dei ruoli da emettere entro il 31 dicembre 1992, la misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni».

7.0.1

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, FAVILLA, RABINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-ter. - 1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 7-bis, comma 1, del presente decreto.

2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 7-bis, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 1993.

5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia».

7.0.2

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, FAVILLA, RABINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-*quater*. - 1. Il versamento, da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro il giorno ventisette del mese di scadenza, l'importo di ciascuna rata effettivamente riscosso entro il termine di cui all'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando che tale versamento non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo della rata;

b) entro il giorno cinque del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, l'importo della rata non ancora versato.

2. Ai versamenti di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

7.0.3

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, FAVILLA, RABINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-*quinquies*. - 1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni.

2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 aprile 1993.

3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate e fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993.

7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 31 marzo 1993;

se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: "30 settembre 1992" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1992".

9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.

10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano, con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993».

7.0.4

FAVILLA

Art. 8.

All'emendamento 8.0, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) sopprimere l'articolo 78».

8.0/1

GUGLIERI, PAINI

All'emendamento 8.0, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) nell'articolo 43, comma 1, le parole "30 aprile 1992 e 30 novembre 1992" sono sostituite con le altre "30 dicembre 1992 e 31 marzo 1993"».

8.0/2

GUGLIERI, PAINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: “, e successive modificazioni.” il seguente periodo: “Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamila milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.”;

b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”;

c) nell'articolo 34:

1) al comma 1, le parole: “anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4,” sono sostituite dalle parole: “anteriormente al 1° ottobre 1991”;

2) il comma 4 è soppresso;

d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: “anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge” sino alle parole: “e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993,”;

e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.”;

f) nell'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: “60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata” sono inserite le parole: “dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale” e le parole: “ai sensi dell'articolo 54” sono sostituite dalle parole: “ai sensi degli articoli 54 e 55”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a

4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.”;

3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”;

h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

i) nell'articolo 53:

1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.”;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.”;

3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

“12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993.”;

l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: “30 aprile 1992” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 1993”;

m) nell'articolo 57:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “termini di prescrizione e di decadenza riguardanti” sono inserite le parole: “l'accertamento e”;

2) al comma 3, le parole: “di cui agli articoli da 44 a 48” sono sostituite dalle parole: “di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48”;

3) al comma 4, le parole: “1° settembre 1991” sono sostituite dalle parole: “30 novembre 1991”;

n) nell'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: “articoli 34 e 44” sono sostituite dalle parole: “articoli 34, 36 e 44”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.”;

o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: “1° settembre 1991” sono sostituite dalle parole: “30 novembre 1991”.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera o):

«o) all'articolo 64, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“5. La violazione dell'articolo 13, primo comma, decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, concernente l'esercizio non denunciato di un deposito di carburanti, può essere estinta mediante il versamento di una somma di lire dieci milioni, sempre che si sia provveduto alla regolarizzazione del deposito stesso nelle forme prescritte dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge”».

8.1

FAVILLA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 78, comma 8, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: “1° gennaio 1992” sono sostituite dalle parole: “1° gennaio 1993” e le parole: “1° gennaio 1993” sono sostituite dalle parole: “1° gennaio 1994”;

1-ter. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, è prorogato al 1° gennaio 1994».

8.1-bis

FORTE, SCHEDE, VISCO, LEONARDI, PAVAN,
SCOGNAMIGLIO PASINI, TRIGLIA, FERRARA
Vito, RABINO

Sopprimere il comma 9.

8.1-ter

GAROFALO, PAVAN, FERRARA Vito, TRIGLIA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1976, n. 249 e successive modificazioni, dovuto per le scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre 1992 è determinato senza tenere conto delle ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.»

8.2

SCHEDE, LEONARDI, SCOGNAMIGLIO PASINI,
VISCO

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi del primo e secondo comma ma non inferiore alle ritenute dovute in base alla dichiarazione prevista dall'articolo 7, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».»

8.3

SCHEDA, LEONARDI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per gli istituti centrali di categoria, le filiali italiane di banche estere e gli istituti di credito speciale il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, dovuto per le scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre 1992, è determinato senza tener conto delle ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito».

8.4

SCHEDA, LEONARDI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Per gli istituti centrali di categoria il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1976, n. 249 e successive modificazioni, dovuto per le scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre 1992 è determinato senza tenere conto delle ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.»

8.5

SCHEDA, LEONARDI

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Articolo 8-bis. - 1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto

degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7; 36, commi 3 e 4; 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, è inserito il seguente:

“Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successi-

vamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo: le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonchè gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente al 29 aprile 1992 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993."».

8.0.1

FAVILLA

«Articolo 8-ter. - 1. La regolarizzazione della contabilità e del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 1992 esclude per gli anni precedenti la previsione delle fattispecie di cui agli articoli 2621, 2626 e 2640 del codice civile.

2. La distribuzione, anche in esercizi successivi al 1992, degli importi derivanti dall'utilizzazione dei correlati fondi o, comunque, discendenti sia dall'eliminazione di attività e passività inesistenti, fittizie od indicate per valori superiori a quelli effettivi, dei costi patrimonializzati, e dei crediti inesistenti, inesigibili o di dubbia esazione, sia

dall'utilizzazione dei fondi appostati in bilancio a seguito delle iscrizioni delle attività in precedenza omesse, od indicate per valori inferiori a quelli reali, pur nell'applicazione della disciplina prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 non comportano, all'atto della percezione, emergenze di componenti attivi ai fini della determinazione del reddito dei soci, nè concorrono alla formazione del relativo reddito imponibile.

3. Il termine per le operazioni di regolarizzazione della contabilità delle società e dei soggetti tassabili in base alle scritture contabili, conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni integrative effettuate ai sensi e per gli effetti della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è prorogato al 30 marzo 1993.

4. Le conseguenti poste rettificative - sia inerenti l'eliminazione delle attività e passività inesistenti, fittizie od indicate per valori superiori a quelli effettivi, nonchè dei costi patrimoniali e dei crediti inesistenti, inesigibili od in sofferenza, sia relativi alle attività occultate, omesse o dichiarate in misura inferiore a quella effettiva, ancorchè le dichiarazioni integrative siano state presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge - vanno iscritte nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1992, il cui termine di approvazione è prorogato al 30 giugno 1993, od in quello dell'imposta in corso, senza conseguenze e/o censure per il bilancio relativo all'anno 1991».

8.0.2

FAVILLA

Art. 9.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente”.

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, nn. 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);”».

9.0.1

GUGLIERI, VISCO

Al disegno di legge di conversione**Art. 1.**

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316 e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto n. 319 del 1992; dal termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

1.0.1

FAVILLA

«2-ter. Nell'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 479, le parole da: "con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle parole: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dall'intendente di finanza in base alle competenze attribuite alle autorità amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni"».

1.0.0.1 (Nuova formulazione)

FAVILLA

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

22^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

*La seduta inizia alle ore 9,50.**IN SEDE REFERENTE*

Garraffa ed altri: Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n.91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti (581)

(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore RICEVUTO riferisce sul provvedimento in titolo: esso modifica gli articoli 15, 16 e 17 della legge n. 91 del 1981, con la quale sono stati disciplinati i rapporti tra società sportive e sportivi professionisti. Tale legge, infatti, pur avendo previsto all'articolo 2 per tutte le federazioni sportive nazionali la possibilità di qualificare l'attività sportiva in senso professionistico, per la decorrenza delle norme che riguardano il trattamento tributario (articolo 15), il vincolo sportivo (articolo 16) e la trasformazione delle società (articolo 17) fa esclusivo riferimento alla data di entrata in vigore della legge stessa, anziché al momento in cui ogni singola federazione sportiva decida l'apertura di un settore sportivo professionistico.

Il disegno di legge in titolo propone quindi di modificare gli articoli citati, prevedendo che le disposizioni in essi contenute si applichino dalla data del conseguimento della qualificazione come professionistica di una disciplina o settore.

Il relatore dichiara di giudicare opportuna tale modifica, per razionalizzare il comparto dello sport professionistico, e conclude proponendo di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI ritiene quanto mai opportuno e urgente migliorare la legislazione sul professionismo sportivo, che riguarda un numero sempre maggiore di discipline e non soltanto il calcio, come all'epoca dell'approvazione della legge n. 91 del 1981. Condivide quindi

la proposta del relatore di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Interviene poi il senatore GARRAFFA: il disegno di legge – afferma – permetterà di moralizzare l'attività sportiva professionistica, che ha subito una grandissima espansione negli ultimi anni al di fuori di qualunque normativa, con notevole pregiudizio anche per il fisco. Infatti finora le imprese che sponsorizzavano attività sportive potevano detrarre i finanziamenti dai redditi, qualificandoli come pubblicità. Considerato quindi il notevole mutamento del quadro di riferimento da cui scaturì la legge n. 91, raccomanda una celere approvazione del disegno di legge, che permetterà la razionalizzazione del settore. Condivide quindi la proposta del relatore circa il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice ZILLI, pur esprimendosi a favore del trasferimento alla sede deliberante, chiede perchè la legge n. 91 del 1981 non abbia previsto l'espansione dell'attività sportiva professionistica così come è effettivamente avvenuto e come debbano essere interpretate le norme relative al trattamento pensionistico degli sportivi professionisti alla luce della legge delega recentemente approvata dal Parlamento.

Il senatore GARRAFFA spiega che nel 1981 l'unica disciplina sportiva qualificata come professionistica era il calcio e quindi la legge n. 91 si conformò a quella realtà, oggi indubbiamente superata. Riguardo poi al trattamento pensionistico, esso fa riferimento ad un rapporto di tipo privatistico, che continua a essere regolato da disposizioni particolari.

Il senatore NOCCHI dichiara di ritenere che il disegno di legge in titolo rappresenti una svolta nel settore sportivo, prendendo atto della evoluzione che si è avuta negli ultimi 15 anni, nel senso di garantire un maggior controllo sulle società sportive.

Conclude esprimendo assenso alla proposta di chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore MANZINI afferma l'opportunità di modificare la legge n. 91 del 1981, non più rispondente alle esigenze di un settore che ha subito una notevolissima espansione negli ultimi anni. È necessario intervenire – a suo avviso – anche per impedire lo sfruttamento a fini fiscali dell'impegno finanziario nelle società sportive.

Il senatore ZOSO esprime dubbi sulla necessità di un intervento legislativo per modificare la legge n. 91 del 1981 che, a suo parere, già contempla la possibilità che tutte le federazioni sportive possano qualificare un settore di attività come professionistico. Si tratta soltanto di un problema di carattere gestionale, che quindi va risolto dal CONI: non ritiene quindi che il Parlamento possa farsi carico delle incapacità gestionali del CONI – che di fatto gode di una amplissima delega nel settore sportivo – a meno che contestualmente non si ridiscutano il ruolo e le competenze dell'ente.

Concluso il dibattito, il relatore RICEVUTO replica affermando di condividere le considerazioni del senatore Zoso circa l'esigenza di rivedere il ruolo del CONI; tuttavia ritiene che il disegno di legge sia necessario per razionalizzare il settore del professionismo sportivo.

La Commissione accoglie quindi all'unanimità la proposta di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, non appena saranno pervenuti i prescritti pareri obbligatori ed il Governo avrà manifestato il proprio consenso alle proposte in oggetto. In tal senso viene dato mandato al Presidente della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624)
(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RICEVUTO illustra - per le parti di competenza della Commissione - il disegno di legge in titolo, che prevede il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, nonché norme per la prosecuzione di interventi finanziari vari.

L'articolo 1 prevede nuovi interventi per la torre di Pisa, autorizzando per la prosecuzione delle opere di consolidamento e di restauro una ulteriore spesa di 2 miliardi, ripartiti negli anni 1992 e 1993. Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 1993 il termine entro cui il comitato di esperti deve presentare il progetto per il restauro della torre ed è corrisposto all'Opera primaziale di Pisa un ulteriore contributo di 3 miliardi per il 1993, al fine di assicurare la continuità nell'attività di manutenzione del monumento durante il periodo di chiusura al pubblico. Gli interventi finanziari suddetti sono realizzati utilizzando l'accantonamento del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per interventi di edilizia storico-artistica e monumentale.

L'articolo 8 prevede la proroga al 31 dicembre 1993 per la definizione dei programmi di impiantistica sportiva previsti dalla legge n. 289 del 1989. Tale proroga si rende necessaria per consentire l'utilizzazione di nuove risorse - pari a 20 miliardi - frutto dalle maggiori entrate dei concorsi pronostici.

L'articolo 16 prevede una ulteriore proroga al 31 dicembre 1993 degli interventi a favore del Gruppo nazionale di scienziati previsto dalla legge n. 363 del 1984, organo di consulenza del Ministero per la protezione civile per le catastrofi idro-geologiche, in attesa che venga costituito il competente servizio.

Passando ad illustrare l'articolo 22 - che riguarda la normativa sulla sicurezza e la prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento - il relatore Ricevuto segnala il timore, manifestato dall'AGIS, che vengano imposte a carico dei teatri forme di vigilanza economicamente insostenibili; sarebbe quindi opportuno precisare nel testo del parere che la futura normativa dovrebbe consentire ai teatri di

utilizzare personale di vigilanza privato, come del resto avviene già ora.

Dopo aver brevemente dato conto dell'articolo 34 (concernente il programma scientifico PRORA), il relatore conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole, con l'osservazione menzionata.

Si apre il dibattito.

Il senatore NOCCHI giudica opportuno aver rimesso alla sede plenaria della Commissione l'esame del disegno di legge, il cui carattere *omnibus* impone al Gruppo del PDS di esprimere una valutazione *complessivamente negativa*. Per quanto riguarda poi i profili specificamente di competenza della Commissione, il senatore Nocchi osserva che gli interventi per la torre di Pisa di cui all'articolo 1 consistono essenzialmente in una proroga del finanziamento corrisposto all'Opera primaziale: si tratta, di fatto, di una sorta di risarcimento per il venir meno degli introiti che in passato l'Opera otteneva dal discutibile sfruttamento turistico cui il monumento era sottoposto, argomento sul quale la 7^a Commissione ha già ampiamente discusso. Dopo aver ricordato le recenti vicissitudini riguardanti il Comitato di studio del quale si propone la proroga, chiede al Presidente della Commissione di convocarne i componenti per una audizione, poichè è necessario procedere ad una verifica dello stato di attuazione degli interventi a favore della torre di Pisa.

Il senatore Nocchi prosegue dichiarando di giudicare inevitabile la proroga per l'impiantistica sportiva (articolo 8) mentre, in relazione all'articolo 22, si associa alle preoccupazioni manifestate dall'AGIS: auspica in particolare che il Ministro dell'interno, nel predisporre la nuova normativa di sicurezza, tenga conto dei problemi che caratterizzano il mondo dello spettacolo. Conclude dichiarando di condividere quanto previsto dall'articolo 34.

Il senatore LOPEZ manifesta il giudizio nettamente negativo del Gruppo di Rifondazione Comunista sul disegno di legge, che riproduce meccanicamente - anche con taluni errori - il contenuto di decreti-legge più volte decaduti e reiterati, accostando norme del tutto eterogenee.

Quanto all'articolo 1, premesso che i 2 miliardi menzionati al comma 1 sono destinati in realtà al Comitato di studio, si associa alla richiesta formulata dal senatore Nocchi di una verifica sull'impiego dei fondi stanziati finora per la torre di Pisa. Non formula obiezioni sull'articolo 8 e conclude rilevando che la materia trattata dall'articolo 16 avrebbe dovuto essere oggetto di una normativa organica.

Il senatore SCAGLIONE fa presente che l'obbligo, imposto a tutti i teatri, di utilizzare personale dei Vigili del Fuoco per la vigilanza comporta oneri finanziari del tutto insostenibili per i piccoli teatri e innescherà un inaccettabile conflitto fra questi ultimi e le compagnie. Le tariffe previste per l'impiego del suddetto personale, infatti, sono elevatissime.

La senatrice ZILLI, premessa la valutazione negativa del Gruppo della Lega Nord sul metodo seguito dal Governo, che ha presentato un vero e proprio disegno di legge *omnibus*, aderisce alla richiesta di audizione avanzata dal senatore Nocchi, affermando che il Comitato di studio dovrà essere invitato a rispondere su specifici quesiti. Il suo Gruppo, comunque, non si oppone all'emissione di un parere favorevole, con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione.

Dopo brevi interventi del senatore BISCARDI (il quale osserva che il disegno di legge, il cui contenuto per vari aspetti è necessario, testimonia il degrado in cui versa la Pubblica amministrazione) e del senatore MANZINI (il quale manifesta l'auspicio che l'articolo 8 sui mutui per gli impianti sportivi non entri in conflitto con le norme di contenimento della spesa pubblica), replica il relatore RICEVUTO.

Egli propone, alla luce del dibattito, che la Commissione esprima un parere favorevole sulle parti di propria competenza del testo, premettendo un rilievo fortemente critico sul carattere *omnibus* del disegno di legge e sul funzionamento della Pubblica amministrazione; suggerisce altresì di formulare indicazioni che diano corpo alle preoccupazioni manifestate in ordine all'articolo 22.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere il parere nel senso da lui indicato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 7^a, 5^o)

Il senatore ZOSO prende la parola per sottoporre all'attenzione della Commissione tre problemi, di cui sottolinea l'importanza. In primo luogo auspica che il Governo venga invitato a riferire al più presto sullo stato di attuazione della legge di riforma della scuola elementare. Avverte poi che alcuni rettori di università del Nord hanno sollevato il problema della abnorme distribuzione del personale tecnico e amministrativo fra i vari atenei, che vede alcuni di quelli meridionali favoriti in termini di un rapporto da uno a dieci. Il competente Ministro dovrebbe riferire alla Commissione al più presto, esponendo analiticamente i dati, le cause del fenomeno, nonché le possibili soluzioni sul piano amministrativo e legislativo. Infine segnala la questione dei bidelli nelle scuole statali che - specie in alcuni comuni del Nord - ha assunto aspetti scandalosi: il Governo deve informare la Commissione sul loro numero e la distribuzione, sulle mansioni loro assegnate e le attrezzature in dotazione, proponendo anche in questo caso rimedi alle distorsioni lamentate.

Il presidente ZECCHINO risponde al senatore Zoso che le questioni da lui sollevate saranno sottoposte all'Ufficio di Presidenza; in particolare, la prima sarà esaminata dalla Commissione già nella prossima settimana, mentre per le altre due si potrà optare fra le varie possibilità offerte dal Regolamento, tra cui il ricorso all'articolo 50, la presentazione di interrogazioni, e l'invito al Governo affinché svolga comunicazioni.

La seduta termina alle ore 11,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

34^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FRANZA*Interviene il Ministro dei lavori pubblici Merloni.**La seduta inizia alle ore 9,40.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**
(R 33 0 04, C 8^a, 9^o)

Il PRESIDENTE avverte che da parte della senatrice MAISANO GRASSI è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la presente seduta, limitatamente alla discussione del documento conclusivo riguardante l'indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche. Avendo il Presidente del Senato già manifestato il proprio assenso, invita la Commissione a pronunciarsi su tale richiesta. La Commissione approva e conseguentemente tale forma di pubblicità viene assicurata per lo svolgimento della seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche: discussione e approvazione del documento conclusivo**
(R 48, C 8^a, 1^o)

Il relatore, senatore FRASCA, illustrando la bozza di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche, svolta congiuntamente dalle Commissioni lavori pubblici dei due rami del Parlamento, ricorda che tale indagine ha tratto origine dalle gravi disfunzioni registratesi in ordine all'esecuzione delle opere pubbliche e consistenti soprattutto nell'eccessivo ricorso a metodi discrezionali nell'affidamento delle opere, alla carenza di autonome capacità di progettazione da parte delle pubbliche amministrazioni, all'ampio volume di opere incompiute, al ricorso indiscriminato alle varianti e alle perizie suppletive. Tali disfunzioni si sono rivelate tanto più gravi in quanto hanno generato fenomeni di corruzione politica di notevole gravità.

Dall'indagine, è emerso l'ampio uso dell'istituto della concessione, attraverso il quale è stata maggiormente esercitata la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nell'aggiudicazione dei lavori. Il frequente ricorso a perizie di variante e suppletive ha in molti casi stravolto il contratto originario consentendo di aumentare a dismisura tempi e costi di realizzazione.

L'indagine ha messo anche in luce il fatto che le società concessionarie di servizi pubblici troppo spesso si sottraggono, nella gestione degli appalti, alla normativa vigente. D'altra parte, è emersa anche la difficoltà di applicare la normativa vigente in ragione dell'elevatissimo numero di fonti normative di diverso livello, non coordinate, e comunque di difficile conoscibilità e interpretazione.

Nel futuro, occorrerà un maggiore raccordo con la normativa comunitaria, adeguando ad essa quella interna, ma evitando recepimenti rigidi ed astratti, che rischierebbero di non adattarsi alla specifica realtà nazionale. Per quanto concerne il rapporto con le regioni, l'opera di riordino della legislazione in materia dovrà concretizzarsi in una legge quadro che detti principi e criteri direttivi, che potranno essere esplicitati in dettaglio da leggi regionali. La legge quadro, inoltre, dovrà demandare l'attività normativa di attuazione ad appositi regolamenti governativi, prevedendo disposizioni transitorie per le opere in corso. In tale modo, si riuscirà ad ottenere un complesso normativo omogeneo, costituito dalla legge statale, da quelle regionali e dai regolamenti governativi, che potrà costituire un nuovo codice delle opere pubbliche, valido in tutti gli specifici ambiti di questa vasta materia e applicabile da parte di tutti i soggetti che realizzino opere finanziate con il concorso pubblico.

Il relatore FRASCA osserva, inoltre, che dovrà essere previsto l'*inquadramento dell'opera in un programma pluriennale in funzione delle reali esigenze e delle disponibilità finanziarie*. In sostanza, si dovrebbe prevedere l'obbligo di iniziare l'opera solo in presenza di un finanziamento complessivo per l'intero progetto esecutivo dell'opera stessa nella sua totalità.

In ordine alla progettazione, il relatore Frasca ritiene che si dovrebbe introdurre un albo dei progettisti di fiducia, realizzabile in sede locale, coinvolgendo nella formazione dello stesso anche gli ordini professionali.

Sul tema delle garanzie, ferma restando la facoltà dell'amministrazione, di prevedere un'assicurazione a copertura di eventuali danni derivanti da fatti progettuali, il relatore riterrebbe necessario introdurre pesanti penalità allo scopo di ridurre al minimo o eliminare se possibile il fenomeno delle perizie di variante.

Dopo aver affermato la necessità dell'attribuzione ad un unico soggetto delle figure del progettista e del direttore dei lavori e aver sottolineato l'importanza del fatto che il collaudatore sia figura esterna all'amministrazione appaltante ed assolutamente imparziale, il relatore si sofferma sul tema della pubblicità e della trasparenza, affinché sia consentito a tutte le imprese di partecipare alle gare d'appalto. L'esclusione, da parte dell'amministrazione, di determinate imprese deve essere sempre adeguatamente motivata.

La bozza di documento conclusivo prevede poi l'ammissibilità del ricorso alla concessione, soltanto allorché alla realizzazione sia

associata la gestione delle opere. In ogni caso, nella scelta del concessionario si devono utilizzare le ordinarie procedure di gara. Poichè però il concessionario è una figura ibrida, che finisce col fungere da intermediario tra l'amministrazione e l'effettivo esecutore delle opere, occorrerebbe prevedere l'obbligo per il concessionario di procedere direttamente all'esecuzione dei lavori.

Il ricorso alla trattativa privata deve essere ridotto al minimo, esclusivamente per il caso di lavori al di sotto della soglia comunitaria e comunque in presenza di effettive situazioni di emergenza e di pericolo o di fatti imprevedibili.

Il relatore fa poi presente che la bozza di documento prevede che la nuova normativa possa contemplare la facoltà per il soggetto appaltante di concedere all'appaltatore una anticipazione sull'importo contrattuale per un valore massimo del 25 per cento. Egli ritiene che ciò sia possibile solo a condizione che sia già stato inizio ai lavori e sia già avvenuta l'organizzazione del cantiere. Giudica comunque eccessiva la predetta percentuale.

Concludendo, ritiene che sulla base del documento in esame, pur con qualche necessario correttivo, il Parlamento, d'intesa con il Governo, possa avviare un proficuo lavoro, volto a riordinare compiutamente la disciplina di esecuzione di opere pubbliche.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore CAPPELLI, il quale fa presente che, in primo luogo, il documento dovrebbe contenere talune indicazioni volte a ridurre la portata del fenomeno delle turbative d'asta.

In secondo luogo, sarebbe opportuno fissare una soglia di importi delle opere, al di sotto delle quali potrebbe essere favorito il ricorso, da parte degli enti locali, ad imprese operanti esclusivamente sul posto, e che quindi meglio conoscono il territorio.

Il senatore FABRIS, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato paritetico, nella convinzione che quest'indagine potrà dare un contributo significativo al Ministro dei lavori pubblici che si accinge a predisporre un disegno di legge organico in materia, suggerisce talune modifiche alla bozza conclusiva.

In particolare, il secondo livello di progettazione, indicato a pagina 8, deve essere definito esclusivamente come progettazione di massima, in quanto il termine «progettazione definitiva», può creare confusione con il progetto esecutivo.

In ordine alla pubblicità, concorda con il senatore Cappelli nel ritenere che, per lavori di importo non elevato, debbono essere privilegiate le ditte operanti in ambito locale.

In ordine alla programmazione finanziaria, deve essere recuperato l'istituto dei lotti funzionali, mentre sui crediti alle imprese, fa presente che occorrerebbe prevedere forme di smobilizzo dei crediti medesimi, per evitare che le imprese, alle quali correttamente si chiedono garanzie, possano trovarsi in sofferenza per carenza di liquidità.

Il paragrafo relativo alle garanzie, pur sostanzialmente condivisibile, può essere migliorato da un punto di vista formale, precisandosi che la progettazione deve essere garantita con la massima puntualità.

Sarebbe preferibile, al riguardo, stabilire che le spese per la progettazione debbano essere inserite tra i costi dell'opera, creandosi un'apposita voce.

Il senatore Fabris conclude ritenendo che il documento, con le predette modifiche, peraltro marginali, meriti di essere approvato ed invita il ministro Merloni ad inserire nel testo del disegno di legge una disposizione esplicitamente abrogativa di tutte le leggi precedenti in materia, allo scopo di evitare ulteriori confusioni e incertezze interpretative.

Il senatore VISIBELLI evidenzia il pericolo di prospettare innovazioni legislative che possano costituire ulteriori «grida manzoniane»: infatti, come anche ha dimostrato nelle sue deposizioni l'onorevole Ciancimino, non vi è sistema di appalto che non possa essere violato attraverso forme opportune di collusione tra le imprese.

Dopo aver evidenziato come il fenomeno dei cosiddetti lotti successivi abbia dato luogo a gravi distorsioni, con l'affidamento a trattativa privata allo stesso soggetto di lavori di importo via via più rilevante, sottolinea la necessità di opportune modifiche alla normativa penale e al più complessivo sistema di regole e comportamenti che governa l'attuale sistema politico.

Il senatore NERLI esprime apprezzamento per il lavoro compiuto dal comitato paritetico costituito tra le competenti Commissioni della Camera e del Senato, prospettando tuttavia l'opportunità di integrazioni allo schema del documento illustrato nella seduta odierna, considerando che vi è intenzione anche nella maggioranza di giungere ad un documento unitario.

In primo luogo, occorre che i dati riportati in allegato, elaborati sulla base di un questionario concernente i lavori affidati negli ultimi anni, nonché le valutazioni che da esse emergono in ordine ad esempio al comportamento soprattutto di talune amministrazioni statali costituiscano parte integrante della premessa del documento, tenendo conto del fatto che l'indagine aveva anche lo scopo di evidenziare con una ricerca *ad hoc* gli elementi di distorsione nel sistema di esecuzione di opere pubbliche. Non è d'altra parte possibile addebitare talune distorsioni unicamente alle leggi anche speciali approvate dal Parlamento, le quali non obbligavano ad affidare lavori a trattativa privata per quegli importi che sono stati evidenziati nel medesimo allegato.

Quanto alle indicazioni sulle modifiche legislative da apportare, premesso un orientamento favorevole nei confronti di suggerimenti non troppo di dettaglio, ritiene opportuno modificare lo schema di documento eliminando gli accenni all'appalto concorso, che si rivela un sistema ormai superato e fonte di distorsione.

Il senatore COCCIU sottolinea la necessità che la nuova legge sugli appalti corregga le distorsioni del sistema; tra le altre già indicate nel documento e negli interventi di colleghi evidenzia anche la prassi di concessioni che prevedono di affidare la maggioranza dei lavori ad imprese pubbliche, le quali invece a loro volta li affidano ad imprese private di loro fiducia. Inoltre denuncia i fenomeni di imprese iscritte

all'albo che non hanno alcuna capacità operativa e che si aggiudicano lavori da subappaltare ad altre imprese, di progettazioni superficiali che danno poi luogo a perizie suppletive e a varianti in corso d'opera, nonché di comportamenti delle pubbliche amministrazioni che ritardano in modo irragionevole i pagamenti alle imprese. Condivide inoltre la critica del senatore Nerli al sistema dell'appalto-concorso, spesso pilotato dalle pubbliche amministrazioni anche allo scopo di non dare il giusto rilievo all'elemento rappresentato dal prezzo. Si dichiara favorevole ad un uso preferenziale della licitazione privata con il metodo del massimo ribasso, escludendo ogni forma di media mediata.

La senatrice SENESI dichiara che nel settore delle opere pubbliche, oltre al grave e deprecabile fenomeno delle tangenti, si verificano anche sprechi di risorse per opere inutili. Esprime inoltre l'avviso che la Commissione, nel documento conclusivo, dovrebbe suggerire modifiche legislative anche ad opera di altre Commissioni parlamentari, con riguardo alle responsabilità dei professionisti e dei relativi ordini (per i quali sarebbero opportuni anche codici di autoregolamentazione) e alla legge sulle autonomie locali.

Il documento dovrebbe anche prendere in considerazione il fenomeno delle gare internazionali e individuare un sistema più adeguato di qualificazione delle imprese che determini l'eliminazione di quelle prive di capacità operativa. Al riguardo, in un'interruzione, il ministro MERLONI dichiara di essere favorevole ad abolire le limitazioni alla concorrenza che sono connesse all'albo nazionale dei costruttori.

Afferma infine che negli affidamenti in concessione di costruzione e gestione occorre che le amministrazioni tengano conto, oltre che dei costi di costruzione, anche degli oneri di gestione individuati dall'impresa offerente e prospetta l'opportunità che i progetti siano valutati da strutture qualificate ed autonome dalle singole amministrazioni.

*RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
CONCLUSIVO SULL'INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI ESECUZIONE DI
OPERE PUBBLICHE*

Il presidente FRANZA, considerata l'ampiezza del dibattito e l'opportunità di apportare ulteriori integrazioni alla bozza di documento conclusivo, anche nell'intento di registrare un consenso unitario su di esso, propone che venga richiesta al Presidente del Senato una proroga di una settimana al termine dell'approvazione del documento conclusivo, che era stato fissato al 31 ottobre.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

20ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 9,50.***AFFARI ASSEGNATI****Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 81/602/CEE e 88/146/CEE per quanto concerne il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (COM(92)207 DEF.)**(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento: approvazione del documento XVIII, n. 1)
(R 144 0 01, C 9ª, 1º)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore PEZZONI illustra un progetto di documento nel quale la Commissione, mentre esprime un orientamento favorevole con riserva sul progetto di atto comunitario in titolo (si introduce, in particolare, una deroga al divieto di usare il testosterone esclusivamente per terapia nei casi di balanopostite), giudica tale progetto sufficientemente conforme alla legislazione italiana ed in particolare al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, nel quale dovrà successivamente essere formalmente inserita tale deroga, una volta approvata definitivamente dalla Comunità europea. In relazione a ciò, nel documento in questione, la Commissione prospetta al Governo e al Parlamento l'importanza di ottenere «garanzie forti» intese ad assicurare che da parte dei paesi esportatori il testosterone non sia stato usato a scopo di ingrasso e che il tempo di sospensione della somministrazione di ormoni sia in effetti interamente trascorso.

Il presidente MICOLINI manifesta apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore Pezzoni, su cui è emerso l'unanime orientamento favorevole della Commissione. Sottolinea inoltre positivamente la proposta di indagine conoscitiva - che sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza - sul problema delle carni trattate con ormoni, presentatagli dallo stesso senatore Pezzoni.

Il senatore OTTAVIANI a nome del Gruppo Lega Nord dichiara di condividere il documento predisposto dal senatore Pezzoni, nella

prospettiva di un clima di maggiore fiducia e di rigoroso rispetto della normativa sull'uso degli ormoni, sulla quale in Italia si sono verificate inadempienze e irregolarità.

Seguono brevi interventi del senatore BORRONI e del presidente MICOLINI e quindi il senatore MORA, dopo aver annunciato il voto favorevole dei senatori del Gruppo democratico cristiano, rileva che la politica di maggiore rigore in materia è stata quella sostenuta dall'Italia, mentre le maggiori inadempienze si sono riscontrate negli altri paesi membri della Comunità.

Il senatore ICARDI annuncia il voto favorevole del Gruppo Rifondazione comunista sul documento proposto dal senatore Pezzoni, sottolineando l'importanza della qualità della carne, un aspetto sul quale gli allevatori italiani sono in grado di dare la massima assicurazione.

La Commissione approva quindi il documento all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente MICOLINI.

Premesso che si tratta di un disegno di legge collegato con la legge finanziaria e quindi con l'intera manovra finanziaria in corso (che dovrebbe portare, fra minori spese e maggiori entrate, ad una riduzione del *deficit* di 93.000 miliardi), il relatore evidenzia che una prima parte che tocca il settore agricolo è contenuta nel comma 9 dell'articolo 8 del decreto-legge, secondo cui i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 (tributo straordinario su particolari beni per il 1992) nelle seguenti misure: *a)* lire 10.000 per ettaro per le aziende faunistico-venatorie; *b)* lire 10.000 per chilometro per i diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua; *c)* lire 10.000 per ettaro per i diritti esclusivi di pesca su superfici lacustri. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura.

L'altra parte del decreto che riguarda l'agricoltura - aggiunge il Presidente relatore - si trova al comma 1 dell'articolo 10, in forza del quale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - fra tali oneri rientrano, alla lettera *c)* di detto comma, quelli per interessi sui mutui agrari - in luogo della deduzione dall'imponibile, è riconosciuta una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento

degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, ed il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito.

Dopo avere quindi ricordato il dibattito svoltosi alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, il presidente Micolini conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

21ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MICOLINI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole alle Commissioni riunite 5ª e 6ª)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore FRANCHI il quale ricorda anzitutto che sulla manovra finanziaria il Gruppo PDS ha ripetutamente espresso un giudizio negativo, supportato da concrete argomentazioni. Peraltro, egli aggiunge, gli effetti disastrosi di tale manovra sono sotto gli occhi di tutti; è saltato lo stesso patto su cui si è basata la convivenza civile e si assiste (da ultimo con la manifestazione dei lavoratori autonomi) ad una lotta di tutti contro tutti, il cui esito è imprevedibile.

Dopo aver auspicato che si riesca a recuperare un valido rapporto con i cittadini, la cui disaffezione verso i partiti è diffusa, il senatore Franchi sottolinea come il Governo, attraverso la manovra finanziaria e il continuo ricorso al voto di fiducia, mostri contemporaneamente fragilità e arroganza, nel tentativo di mettere il bavaglio al Parlamento. Per uscire da una tale situazione, aggiunge l'oratore, occorrono non provvedimenti-tampone ma terapie d'urto, politiche severe e rigorose nei vari settori ed equa ripartizione dei sacrifici, funzionali ad un profondo rinnovamento.

I provvedimenti in esame - egli sottolinea - sono ingiusti ed inefficaci. Adeguate proposte sono state avanzate dai senatori del PDS volte a colpire sperperi, attaccare privilegi ed invertire la direzione di marcia, per creare occupazione e dischiudere un nuovo avvenire.

Più volte i senatori del Gruppo PDS hanno richiamato l'attenzione sulla crisi attraversata dal settore agricolo per fronteggiare la quale si sono avuti finora soltanto impegni «di facciata», non seri e concreti, mentre si va avanti con provvedimenti lacunosi, sganciati dal contesto europeo, e si lascia l'agricoltura priva di quegli ammortizzatori sociali che vigono in altri settori.

Il senatore Franchi si sofferma quindi sulle specifiche parti del decreto-legge in esame concernenti il settore primario - aggravio fiscale in materia di mutui agrari (articolo 10, comma 1) e tributo straordinario previsto per le aziende faunistico-venatorie (articolo 8, comma 9) -, ricordando che già alla Camera i senatori del PDS hanno invitato il Governo, ma senza riscontro, a riconsiderare queste parti del provvedimento, che potrebbero essere riprese in osservazioni per la Commissione di merito.

Il senatore GRASSI BERTAZZI annuncia anzitutto il consenso dei senatori del Gruppo democratico cristiano alla proposta di parere favorevole avanzata dal presidente Micolini, in riferimento alla parte che compete alla Commissione agricoltura, e cioè in riferimento al comma 9 dell'articolo 8 del decreto-legge, che introduce misure fiscali a carico delle aziende faunistico-venatorie, ed al comma 1 dell'articolo 10, nel quale per gli oneri relativi ad interessi sui mutui agrari, in luogo della deduzione dall'imponibile, è riconosciuta una detrazione di imposta.

Sottolinea quindi con forza, anche in riferimento al comportamento di altre categorie di fronte alle gravi difficoltà dell'«azienda Italia», lo spirito di solidarietà con cui gli agricoltori italiani accettano il complesso dei sacrifici derivanti dalla precedente legge di delega al Governo e dal decreto-legge in esame; provvedimenti nei quali si sostanzia la manovra di risanamento della finanza pubblica, oggettivamente non più dilazionabile anche di fronte agli impegni assunti, da ultimo col Trattato di Maastricht, sul piano dell'integrazione europea.

Sacrifici di politica finanziaria interna che - prosegue il senatore Grassi Bertazzi - si aggiungono a quelli derivanti dalla restrittiva politica agricola comune proposta da Mac Sharry, e che vengono accettati nella prospettiva di una ridefinizione e di un rilancio della politica agricola nazionale, oltre che di un riequilibrio, in senso equitativo, della stessa politica agricola comune, che non può non tener adeguatamente conto delle più deboli aree del Mezzogiorno ed in particolare della Sicilia e delle aree svantaggiate dello stesso Nord.

Riduzione dei prezzi di mercato garantiti dalla Comunità, limiti alla produzione, contrazione della spesa pubblica nazionale per gli investimenti, forti aggravii fiscali: sono tutti «colpi di scure» - sottolinea il senatore Grassi Bertazzi - che gli agricoltori ricevono e accettano con spirito di solidarietà nazionale, ma con la legittima attesa che a partire

dal prossimo bilancio e dalla prossima legge finanziaria (nel cui dibattito egli interverrà a tempo debito) Governo e Parlamento, nel quadro della ripresa economica e finanziaria del nostro Paese, ridisegnino una nuova politica agricola capace di collocare i nostri agricoltori a livelli di valida competizione sui mercati europei e mondiali.

È con questo spirito che egli rinnova l'assenso del gruppo della Democrazia Cristiana alla proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il senatore ICARDI dichiara di concordare sulle considerazioni svolte dal senatore Franchi ed esprime parere negativo sul disegno di legge.

Il senatore GIBERTONI esprime parere negativo a nome del gruppo della Lega Nord.

La Commissione infine approva la proposta di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole, dando incarico in tal senso allo stesso Presidente relatore.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MICOLINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 10 novembre, ore 10 e mercoledì 11 novembre, ore 9, in sede deliberante per il seguito della discussione dei disegni di legge n. 226 e n. 685 concernenti la raccolta e la commercializzazione dei funghi; in sede referente per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 91 e n. 588 concernenti la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, e in sede consultiva per l'esame del disegno di legge n. 717, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1992 n. 415 sul rifinanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

36^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
de COSMO**La seduta inizia alle ore 10.**SUI LIMITI DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA COMMISSIONE
(A 8, C 10^a, 2^o)*

Il presidente de COSMO ricorda che, a seguito delle molteplici sollecitazioni espresse dalle diverse parti politiche, egli aveva assunto l'impegno di prospettare al Presidente del Senato una attenta riconsiderazione dei criteri che presiedono all'assegnazione dei disegni di legge nelle materie di competenza della 10^a Commissione permanente. A tal fine egli propone di presentare al Presidente del Senato una lettera - di cui rende noto il contenuto - corredata da schede analitiche relative a diversi disegni di legge, i cui profili normativi in una con gli effetti concreti da essi derivanti, fanno presumere un obiettivo interesse della Commissione al loro esame in via esclusiva o, in subordine, in sede congiunta con altra Commissione.

Il senatore CITARISTI lamenta l'eccessiva frammentazione di talune competenze tra le diverse Commissioni del Senato e il progressivo svuotamento di contenuto delle attività della Commissione industria: condivide integralmente, pertanto, il contenuto dell'iniziativa proposta dal Presidente, consigliando al tempo stesso di ridurre l'apparato documentario delle schede riferite ai singoli disegni di legge, per favorire una maggiore attenzione sulle materie di sicura competenza della Commissione (attività industriali e commerciali, energia, ricerca applicata, assicurazioni, commercio estero, turismo).

Il senatore ROVEDA manifesta il pieno consenso della propria parte politica al testo redatto dal Presidente: in particolare sottolinea l'inderogabile necessità che il Senato delimiti con maggiore chiarezza gli ambiti di attività della 13^a Commissione poichè, diversamente, si avrebbe una indebita e smisurata dilatazione delle sue competenze a scapito di altre Commissioni.

Il senatore TURINI si associa al consenso già manifestato da altre parti politiche e alle considerazioni espresse dal senatore Citaristi.

Il senatore PAIRE apprezza il documento proposto dal Presidente e le osservazioni del senatore Citaristi: ritiene peraltro che andrebbe rivendicata con maggiore determinazione la competenza della 10^a Commissione in materia di cave e torbiere attesa la valenza strettamente industriale delle relative attività, i cui riflessi sull'ambiente sono soltanto indiretti.

Il senatore CHERCHI, a nome della propria parte politica, dichiara di condividere totalmente lo spirito che ha mosso la Commissione ad assumere l'iniziativa in questione e si associa al generale plauso per il testo della lettera redatta dal Presidente.

La Commissione unanime, infine, approva integralmente il contenuto della predetta lettera e raccomanda al Presidente de Cosmo di farsi personalmente interprete presso il Presidente del Senato dello spirito di collaborazione che anima i Commissari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'autorizzazione con procedura semplificata, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante «Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia»

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222: favorevole con osservazioni)

(R 139 B, C 10^a, 6^o)

Il relatore BALDINI illustra analiticamente il contenuto dello schema di regolamento in titolo, previsto dalla legge n. 222 del 1992, che intende impedire la diffusione incontrollata degli armamenti. Esso, inoltre, prevede una procedura semplificata di autorizzazione per l'esportazione e il transito di prodotti e tecnologie, sottoposti al controllo dello Stato, che abbiano un valore non superiore a 5 milioni di lire ovvero a lire 15 milioni nel caso di spedizioni frazionate nel corso dell'anno. Al riguardo egli raccomanda che il Governo valuti l'opportunità di aumentare i predetti limiti in modo congruo e invita la Commissione a esprimere un parere favorevole con l'osservazione d'anzì prospettata.

Il senatore PAIRE ritiene insufficienti i limiti degli importi finanziari relativi ai prodotti civili da esportare.

Il senatore TURINI manifesta perplessità per le procedure semplificate relative all'esportazione di tecnologie innovative, specie per quanto riguarda le produzioni civili impiegate nel settore minerario.

Il senatore PIERANI si dichiara favorevole ad escludere il limite di valore concernente le tecnologie in materia di armamenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 222; potrebbe invece essere diversamente regolamentato quanto disposto a proposito delle tecnologie civili, aumentando i predetti importi pari a 5 e 15 milioni di lire.

La Commissione, infine, esprime un parere favorevole allo schema di regolamento in titolo, con l'osservazione prospettata dal relatore.

Schema di decreto concernente la nomina degli esperti del Comitato consultivo, di cui all'articolo 5, comma 6, della citata legge 27 febbraio 1992, n. 222

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222: favorevole)

(R 139 B, C 10^a, 7^o)

Il senatore BALDINI dà ragione dello schema di decreto concernente la nomina degli esperti chiamati a far parte del Comitato consultivo previsto dalla legge n. 22 del 1992, invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

I senatori TURINI e CHERCHI giudicano singolare che i componenti del predetto Comitato siano soltanto esperti militari mentre sarebbe più opportuno che al suo interno avessero voce anche professionisti capaci di valutare l'evoluzione tecnologica del settore minerario.

La Commissione, infine, esprime parere favorevole nei termini indicati dal relatore.

La seduta termina alle ore 11,25.

37^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 11^a, 14^o)

La Commissione, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, conviene di rinviare alle sedute della prossima settimana la trattazione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

30ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

indi del Vice Presidente

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Smuraglia ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210)

Pontone e Magliocchetti: Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 321)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 ottobre 1992.

Il presidente GIUGNI ricorda che era terminata la votazione dell'articolo 9. Dichiara quindi decaduto l'emendamento 10.1 per l'assenza del presentatore, senatore Stefanelli. Pone quindi ai voti l'articolo 10 che risulta approvato ed invita il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 11.1.

Il sottosegretario PRINCIPE illustra l'emendamento 11.1, relativo all'obbligo di controlli sanitari in relazione alla piombemia risultante nel sangue dei lavoratori esposti a tale agente chimico.

Sull'emendamento dichiara il proprio parere contrario il relatore, senatore SMURAGLIA, che sottolinea come sia preferibile il testo del disegno di legge n. 210.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 risulta respinto mentre risulta accolto l'articolo 11 nel suo complesso.

Il senatore MAGLIOCCHETTI illustra l'emendamento 12.1, sempre relativo ai valori di piombemia.

Il Relatore esprime parere favorevole sull'emendamento, mentre il rappresentate del Governo esprime parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 risulta accolto così come l'articolo 12 nel testo modificato. Risultano inoltre accolti gli articoli 13, 14 e 15, sui quali non erano stati presentati emendamenti.

Il senatore STEFANELLI illustra l'emendamento 16.1., relativo all'obbligo di presentazione ai funzionari dell'INAIL delle registrazioni riguardanti l'esposizione dei lavoratori ad agenti dannosi.

Il Relatore esprime sull'emendamento parere contrario in quanto ritiene opportuno che tutta la materia resti demandata agli organismi sanitari pubblici.

Il sottosegretario PRINCIPE si rimette alla volontà della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 16.1 risulta respinto, mentre risultano accolti gli articoli 16, 17 e 18.

Il senatore MAGLIOCCHETTI rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 18.0.1, sul quale si esprimono in senso contrario sia il Relatore che il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento aggiuntivo risulta respinto, mentre vengono accolti gli articoli da 19 a 22 del disegno di legge n. 210.

Il relatore SMURAGLIA illustra quindi l'emendamento 23.1, volto alla soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 23 in quanto la materia è già disciplinata dalla legge n. 257 del 1991, riguardante l'amianto.

Sull'emendamento esprime il proprio avviso favorevole il sottosegretario PRINCIPE.

Posto ai voti, l'emendamento 23.1 risulta approvato così come l'articolo 23 nel testo modificato e gli articoli da 24 a 28, sui quali non erano stati presentati emendamenti.

Il senatore MAGLIOCCHETTI illustra l'emendamento 28.0.1, volto ad abbassare i limiti del rumore fissati dal decreto n. 277 del 1991 da 90 dBA a 87 dBA.

Il senatore SMURAGLIA, afferma di voler presentare ed illustrare, in qualità di Relatore, un nuovo emendamento 28.0.1/A, che egli ha

motivo di ritenere costituisca un'ipotesi di mediazione accettabile per le parti sociali e per il Governo. Questo nuovo emendamento tenta infatti di superare molte delle opposizioni incontrate dal testo degli articoli 28 e seguenti riguardo al problema dell'abbassamento dei valori limite di rumorosità. Si tratta in sintesi di fissare in 87 dBA e in 130 dBA tutti i limiti che il decreto n. 277 fissa rispettivamente in 90 dBA e 140 dBA. Contemporaneamente è prevista una gradualità nell'applicazione di tali nuove misure e un termine di diciotto mesi per la loro definitiva attuazione.

Il presidente COVIELLO, per andare incontro alle esigenze del Governo, propone un abbassamento di 2 dBA di tutti i limiti più alti stabiliti dal disegno di legge. Il Governo dovrebbe in cambio rimettersi alle decisioni della Commissione e non ostacolare l'*iter* del provvedimento in Assemblea.

Il Relatore fa presente che la proposta del Presidente può essere accolta se può servire ad accelerare l'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario PRINCIPE, premettendo che il Governo non è pregiudizialmente contrario al disegno di legge, come alcune forze politiche hanno voluto insinuare, ma tiene invece conto realisticamente della situazione occupazionale e dei riflessi che su di essa potrebbe comportare l'approvazione del provvedimento, fa presente la necessità dell'Esecutivo di mettere sui piatti della bilancia due valori fondamentali come quello della salute dei lavoratori e quello dell'occupazione. Sulla proposta del Presidente si dichiara favorevole purchè si arrivi anche ad un termine di due anni per l'adeguamento definitivo alle misure per l'abbassamento dei limiti del rumore. Si rimette quindi alla Commissione sulla decisione di approvare l'emendamento proposto, ma, per una più compiuta presa di posizione del Governo, sarebbe opportuno un rinvio della votazione su questo punto.

Il relatore SMURAGLIA ritiene che la proposta dei due anni avanzata dal Governo sia troppo elastica e propone pertanto di fissare una data che potrebbe essere quella del 31 dicembre 1994, ritenendo opportuno concludere nella presente seduta l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario PRINCIPE fa allora presente la necessità di sottoporre al Governo nella sua collegialità quello che la Commissione riterrà opportuno decidere per valutare quindi la posizione da tenere in Assemblea.

La senatrice PELLEGGI fa presente l'obiettivo della sua parte politica di mantenere il testo approvato nella precedente Legislatura, ma ritiene tuttavia che sia necessario concludere l'*iter* del provvedimento in tempi rapidi: la sua parte politica può pertanto consentire alla proposta avanzata dal Relatore. Se poi il Governo riterrà di cambiare opinione nel prosieguo dell'*iter* del disegno di legge, ognuno sarà libero di valutare tali posizioni e trarne le conseguenze ai fini del suo comportamento.

Il senatore MERIGGI sottolinea che la sua parte politica intende approvare rapidamente il provvedimento. Ritiene pertanto di poter aderire alla strada tracciata dalla mediazione del presidente Coviello e del Relatore.

Il senatore STEFANELLI, rivendicando un'autonomia assoluta di giudizio sulla materia, si dichiara contrario alla mediazione proposta e fa presente che ri presenterà in Aula tutti i suoi emendamenti.

Il senatore MANFROI dichiara di aderire alla mediazione proposta.

Il senatore ANESI, a nome del Gruppo socialista, ritenendo ragionevoli le posizioni del Governo, dichiara di aderire all'emendamento così come proposto dal Presidente e dal Relatore.

Il senatore MAGLIOCCHETTI, pur dichiarando di aderire alla proposta di mediazione partita proprio dal suo emendamento aggiuntivo, sottolinea tuttavia di non condividere le affermazioni avanzate dal sottosegretario Principe riguardo alla collegialità delle decisioni governative e ritiene opportuno votare subito sul provvedimento.

Il senatore DE PAOLI aderisce alla proposta di mediazione sottolineando che ciò che conta è la rapidità di approvazione del provvedimento.

Il senatore INNOCENTI, a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana, dichiara di concordare sulla proposta di mediazione e ritiene che, data la difficoltà della situazione occupazionale ed economica che il Paese sta attraversando, un segnale positivo e di distensione anche nei confronti dei sindacati può giovare al Governo.

Il presidente COVIELLO dà quindi lettura del testo definitivo dell'emendamento 28.0.1/a che, per motivi di coerenza, si concorda che contenga anche l'abbassamento del valore di 85 dBA a 82 dBA negli articoli 43 e 44 del decreto n. 277.

Il sottosegretario PRINCIPE ribadisce - per un dovere di lealtà - di rimettersi alla volontà della Commissione in quanto, per una valutazione collegiale da parte del Governo riguardo all'emendamento, sarebbe stato opportuno un rinvio della votazione.

Il presidente COVIELLO, auspicando che il Governo raggiunga, su questa delicata materia, una unanimità di intenti, pone ai voti l'emendamento 28.0.1/A che risulta approvato con l'assorbimento dell'emendamento 28.0.1.

Il senatore MAGLIOCCHETTI rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 29.1, riguardante le misure tecnologicamente possibili per garantire la sicurezza del lavoratore.

La senatrice PELLEGATTI annuncia l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento in quanto, pur condividendone la sostanza, la Commissione nella precedente seduta ha dato un segnale diverso per il mantenimento del testo del disegno di legge n. 210.

Il senatore MANFROI rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 29.2.

Il senatore STEFANELLI illustra l'emendamento 29.3, di identico contenuto rispetto all'emendamento 29.2, volto a sopprimere la lettera a) dell'articolo 29.

Posti ai voti, gli emendamenti 29.1 e, congiuntamente, 29.2 e 29.3, risultano respinti con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente COVIELLO dichiara precluso l'emendamento 29.4 del Governo e pone ai voti l'articolo 29 del provvedimento che risulta accolto con le modifiche già introdotte a seguito dell'approvazione dell'emendamento 28.0.1/A. Risulta quindi accolto l'articolo 30. Il Presidente dichiara quindi precluso l'emendamento 31.1 e pone ai voti l'articolo 31 che risulta accolto con le modifiche già introdotte a seguito dell'approvazione dell'emendamento 28.0.1/A. Dichiara quindi precluso l'emendamento 32.1 e pone ai voti l'articolo 32 che risulta approvato con le modifiche già introdotte a seguito dell'approvazione dell'emendamento 28.0.1/A. Il Presidente dichiara quindi precluso l'emendamento 33.1.

Il senatore STEFANELLI dichiara di abbandonare l'Aula in segno di protesta per il modo, a suo avviso antidemocratico, con il quale viene condotta la seduta.

Il senatore MANFROI dà per illustrato l'emendamento 33.2, volto ad aggiungere le lettere c) e d) all'articolo 33.

Posto ai voti, l'emendamento 33.2 risulta respinto, mentre risulta approvato l'articolo 33 nel suo complesso, con le modifiche già introdotte a seguito dell'approvazione dell'emendamento 28.0.1/A.

Il sottosegretario PRINCIPE illustra l'emendamento 34.1, volto alla soppressione parziale del comma 1 dell'articolo 34.

Il Relatore esprime parere contrario sull'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 34.1 risulta respinto mentre è accolto l'articolo 34 nel suo complesso.

Il presidente COVIELLO dichiara quindi precluso l'emendamento 35.1 e pone ai voti l'articolo 35 che risulta accolto nel testo modificato dall'emendamento 28.0.1/A. Parimenti dichiara precluso l'emendamen-

to 36.1 e pone ai voti l'articolo 36 che risulta accolto nel testo modificato dall'emendamento sopra menzionato. Pone quindi ai voti l'articolo 37 che risulta accolto approvato.

Il senatore MAGLIOCCHETTI rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 37.0.1.

Il Relatore esprime sull'emendamento parere contrario in quanto la norma contenuta nell'articolo del disegno di legge è più adeguata a garantire effettivamente l'applicazione delle norme sulla sicurezza. Dello stesso avviso si dichiara il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 37.0.1 risulta respinto.

Il senatore MAGLIOCCHETTI illustra brevemente l'articolo 38.1.

Sull'emendamento esprimono parere contrario il Relatore e il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 38.1 risulta respinto mentre risulta accolto l'articolo 38 nel suo complesso.

Il senatore MAGLIOCCHETTI illustra quindi l'emendamento 39.1, volto a sopprimere l'intero articolo.

Il Presidente pone ai voti il mantenimento dell'articolo 39 che risulta approvato. Risultato approvato l'articolo 40. Dichiarata quindi precluso l'emendamento 40.0.1. e pone ai voti l'articolo 41 che viene accolto.

Il sottosegretario PRINCIPE illustra quindi l'emendamento 42.1.

Il Relatore esprime sull'emendamento parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto, mentre risulta approvato l'articolo 42.

Prima di passare alla votazione finale sul disegno di legge, il Relatore chiede di poter illustrare brevemente il seguente ordine del giorno riguardante la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro:

La Commissione lavoro considerato che:

a) la legge comunitaria 19 febbraio 1992 n. 142 dispone che gli schemi dei decreti legislativi siano sottoposti preventivamente al Parlamento limitatamente alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B;

b) che peraltro nell'allegato A sono comprese alcune direttive di straordinaria importanza per la materia della sicurezza e igiene del lavoro (direttiva n. 89/391; n. 89/654; n. 85/655; n. 85/656; n. 85/269; n. 90/270; n. 90/394 e 90/679) e che di particolare rilievo è la direttiva n. 89/391, considerata la «direttiva quadro» nella suddetta materia;

c) che occorre garantire che l'attuazione delle citate direttive e in particolare della direttiva n. 89/391 avvenga in piena armonia con la legislazione vigente nel nostro Paese, onde evitare squilibri e contraddizioni, cercando invece di irrobustire la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione:

invita il Governo

a sottoporre tempestivamente al Parlamento tutti gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive sopra indicate consentendo l'esame approfondito di tutta la disciplina prevista per l'attuazione delle direttive e quindi non solo quella compresa nell'elenco delle materie di cui all'allegato B, in una fase di particolare delicatezza e su materie di straordinaria importanza per la tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro.

0210/1/11

SMURAGLIA

Il sottosegretario PRINCIPE si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il presentatore non insiste per la votazione.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Intervenendo per dichiarazione di voto, la senatrice PELLEGGI annuncia il voto favorevole del Gruppo del PDS e sottolinea che la Commissione ha fatto un lavoro lodevole elaborando un testo che va incontro alle richieste provenienti dal mondo del lavoro. In un momento particolarmente grave come quello che sta attraversando il Paese è infatti importante che il Parlamento sia intervenuto in una materia tanto delicata come quella della sicurezza dei lavoratori che rischia di passare in secondo piano rispetto ad altri problemi occupazionali.

Il senatore MERIGGI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore TANI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

Il senatore MAGLIOCCHETTI, esprime il voto favorevole della sua parte politica su un testo che segna il raggiungimento di un importante obiettivo come quello dell'incremento della difesa dei diritti irrinunciabili dei lavoratori. Ricorda infine il contributo valido e attivo della sua parte politica nella fase della stessa elaborazione e votazione delle norme in corso di approvazione.

Interviene infine il senatore MANFROI che annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

Esprimendo il più vivo compiacimento per il risultato ottenuto, il presidente COVIELLO pone ai voti quindi il disegno di legge nel suo complesso che risulta accolto con le modifiche testè apportate e con la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 321. La Commissione conferisce infine mandato al senatore Smuraglia di operare il coordinamento formale del testo e di riferire favorevolmente in Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,30.

EMENDAMENTI

Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210)

Art. 10.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «il lavaggio è effettuato dall'impresa» aggiungere le parole: «con macchine proprie installate all'interno dello stabilimento», e dopo le parole: «quelle indicate all'articolo 10» aggiungere le parole: «quando è effettuata all'interno dello stabilimento».

10.1

STEFANELLI

Art. 11.

L'articolo è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 271, è aggiunto il seguente comma:

«8. Se in un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili nello stesso luogo e sono perciò esposti ad analoghi rischi per la salute almeno due lavoratori su dieci presentano valori di piombemia inferiori o uguali a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, i controlli biologici previsti per tali lavoratori sono estesi a tutti gli altri lavoratori del gruppo anche se questi presentano valori di piombemia per i quali il comma 7 prevede una frequenza inferiore».

11.1

IL GOVERNO

Art. 12.

Nel comma 1, sostituire, all'articolo 16, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue» con le seguenti: «il valore di 55 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue».

12.1

MAGLIOCCHETTI

Art. 16.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 4, sono aggiunte le parole: “e possono essere forniti unitamente alla copia dell’autorizzazione, a richiesta di funzionari dell’INAIL all’uopo incaricati”».

16.1

STEFANELLI

Art. 18.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“9-bis) adotta tutte le misure tecnologicamente possibili, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, per evitare o ridurre ogni rischio”».

18.0.1

MAGLIOCCHETTI

Art. 23.

Sostituire l’articolo 23 con il seguente:

«Articolo 23. - 1. All’articolo 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991 come modificato dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 i commi da 3 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui al comma 1, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell’evento adottando quanto prima misure appropriate.

4. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell’ambiente, e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza. Se le misure di cui al comma 3 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell’ambiente, tenuto conto del parere del medico competente, e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza.

5. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell’aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.

6. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

7. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.

8. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 4; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate».

23.1

SMURAGLIA

Art. 28.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

Negli articoli 41, 43, 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991 il valore "90 dBA" è sostituito con il valore "87 dBA" e il valore "140 dBA" è sostituito con il valore "130 dBA".

Negli articoli 43 e 44 del medesimo decreto il valore "85 dBA" è sostituito con il valore "82 dBA".

Fermo restando il rispetto degli articoli 41, 43, 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, in relazione ai valori ivi previsti, le aziende sono tenute ad adeguarsi gradualmente e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 ai nuovi valori risultanti dalle modifiche apportate ai predetti articoli dagli articoli 30, 32, 33, 34, 35 e 36 della presente legge».

28.0.1/a

SMURAGLIA, relatore

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Agli articoli 41, 43, 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: "90 dBA", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "87 dBA"».

28.0.1

MAGLIOCCHETTI

Art. 29.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - 1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: "concretamente attuabili" sono sostituite con le seguenti: "tecnologicamente possibili, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico".

2. Le misure di cui al presente articolo devono essere le più efficaci consigliate dalla tecnica».

29.1

MAGLIOCCHETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

29.2

MANFROI, BOSO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

29.3

STEFANELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.4

IL GOVERNO

Art. 31.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

31.1

IL GOVERNO

Art. 32.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

32.1

IL GOVERNO

Art. 33.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

33.1

IL GOVERNO

Al comma 1 dell'articolo 33 aggiungere le seguenti lettere:

«c) sostituire le parole: "entro 30 giorni" con le seguenti: "entro 180 giorni".

d) sostituire la parola: "applicare" con la seguente: "programmare".

33.2

MANFROI

Art. 34.

Al comma 1, sono soppresse le parole da: «2. I nuovi utensili» a: «... che questa comporta».

34.1

IL GOVERNO

Art. 35.

Sopprimere l'intero articolo.

35.1

IL GOVERNO

Art. 36.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.1

IL GOVERNO

Art. 37.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Gli importi relativi alle ammende prescritte negli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono raddoppiati.

2. I casi di inadempienze che comportino un'invalidità permanente superiore all'80 per cento o il decesso del lavoratore, sono puniti con l'arresto di un anno».

37.0.1

MAGLIOCCHETTI

Art. 38.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. - 1. Gli importi relativi alle ammende prescritte negli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono raddoppiati».

38.1

MAGLIOCCHETTI

Art. 39.

Sopprimere l'intero articolo.

39.1

MAGLIOCCHETTI

Art. 40.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

«1. La sostituzione dei nuovi valori indicati negli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 36, rispetto a quelli previsti dal decreto 277 del 1991 avverrà gradualmente, fino a compiersi entro il termine del 30 dicembre 1993 per le aziende con più di 200 dipendenti ed entro il 30 dicembre 1994 per le aziende con numero inferiore di dipendenti».

40.0.1

SMURAGLIA

Art. 42.

Al comma 1 sopprimere le parole da: «In particolare» a: «... n. 35».

42.1

IL GOVERNO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

19^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 9,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A 7, C 12^o, 1^o)

Il presidente MARINUCCI MARIANI dà conto degli esiti dell'incontro svoltosi nel pomeriggio di ieri tra l'Ufficio di Presidenza della Commissione e l'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari sociali della Camera.

Il senatore BRESCIA sollecita lo svolgimento in Commissione dell'interrogazione n. 3-00253.

Il senatore CARRARA rileva che è in corso una campagna qualunquista di criminalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ciò che determina la necessità di una verifica e di una riflessione da parte della Commissione sulla reale situazione del Servizio sanitario stesso. Occorre che la Commissione individui gli strumenti per rilegittimare il Servizio sanitario pubblico.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CARRARA rileva che tutti i decreti-legge che hanno introdotto aumenti dei *tickets* partivano da previsioni di risparmio poi

rivelatesi di gran lunga errate. Questa situazione rischia di riproporsi ora, con riguardo alle norme introdotte al comma 2 dell'articolo 6; occorre quindi che sia il Ministro della Sanità che il Ministro delle Finanze riferiscano al Parlamento sui dati quantitativi effettivi sulla base dei quali sono stati calcolati i risparmi previsti derivanti dalle norme contenute nel decreto, anche alla luce dei diffusi fenomeni di evasione fiscale. Scarsa credibilità ha anche la previsione di risparmio di 200 miliardi derivante dal comma 8 dell'articolo 6, relativa ad un diverso sistema di compenso dei medici ambulatoriali interni. Quanto poi ai farmaci, rileva che per ridurre la spesa farmaceutica occorre puntare sulla prevenzione e sulla educazione sanitaria, dell'utente e del medico di famiglia; tuttavia con la normativa vigente un intervento di questo tipo è sostanzialmente impossibile.

Il presidente MARINUCCI MARIANI osserva che molte delle tematiche toccate dal senatore Carrara riguardano il riordino generale del Servizio sanitario nazionale, per il quale tra poco si procederà alla stesura dei decreti delegati.

Il senatore PISATI fa notare al senatore Carrara che la campagna sull'evasione fiscale dei lavoratori autonomi è profondamente ingiusta; tra l'altro non si tiene conto del fatto che questi lavoratori pesano pochissimo sulla spesa sanitaria complessiva. Occorre invece intervenire sulle prescrizioni dei medici di famiglia, evitando che questi ultimi siano di fatto ostaggi di certi mutuatari: le possibilità di cambiamento del medico di famiglia debbono essere ridottissime. Queste sono le proposte concrete che la Lega Nord formula per risolvere i veri problemi della sanità.

Il senatore PERINA sottolinea che l'introito dei contributi è pari a circa la metà della spesa sanitaria complessiva: in questa situazione si muove la manovra delineata con il decreto in esame. Al comma 1 si prevede la fissazione dei livelli di assistenza. La partecipazione aggiuntiva alla spesa sanitaria da parte delle famiglie più ricche, stabilita al comma 2, non è affatto da respingere in blocco: si tratta di norme, e concretamente applicabili queste normative. Per quanto riguarda i farmaci, rileva che già ora il 40 per cento della spesa effettuata in farmacia deriva da prescrizioni effettuate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. È necessaria tuttavia una iniziativa specifica della Commissione sui farmaci, che deve partire dalla necessità di intervenire sull'attività di prescrizione dei medici di famiglia. Sul comma 4, rileva la assoluta necessità di escludere comunque i farmaci salvavita dal bonus annuo previsto per i cittadini esenti dal pagamento dei *tickets*. Dopo aver rilevato la necessità di chiarire la portata del comma 7, sottolinea che il settore della specialistica convenzionata interna deve essere riformato, con un potenziamento degli ambulatori ospedalieri. Condivide l'aumento dei contributi previsto dal comma 11, e fa notare al senatore Pisati che la spesa sanitaria deriva per lo più da interventi terapeutici complessi, che possono riguardare tutti, ivi compresi i lavoratori autonomi.

Il senatore ZAPPASODI condivide la considerazione del senatore Carrara relativa alla necessità di una riflessione specifica della Commissione sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, che dovrà riguardare soprattutto l'attività dei medici di famiglia. Sul comma 8, osserva che l'attività ambulatoriale specialistica dovrebbe essere effettuata essenzialmente dai medici ospedalieri, e non da professionisti che talvolta sono interessati ad acquisire clientela da dirottare poi verso strutture private.

Il relatore CONDORELLI, replicando agli intervenuti, ribadisce le sue forti perplessità sul disposto del comma 2 dell'articolo 6; è la prima volta che con riguardo alla sanità si introduce il concetto di reddito familiare: si tratta di una norma di dubbia costituzionalità, anche perchè tende a penalizzare proprio l'istituto della famiglia. Sulle proposte relative al prontuario terapeutico, rileva che le varie riduzioni di farmaci contenute nel prontuario stesso non hanno mai portato ad alcuna riduzione di spesa; d'altra parte, c'è una Commissione unica del farmaco che ha il compito di rivedere il prontuario; in tale commissione, peraltro, sono presenti anche esponenti del PDS. Occorre invece intervenire sulla cultura dei medici di base, e restringere la loro possibilità di prescrizione, allargando la sfera di competenza esclusiva degli specialisti. Ribadisce quindi la necessità, con riguardo al comma 4, che l'importo del *bonus* di spesa concesso agli esenti dal pagamento dei *tickets* sia fissato nel decreto e che sia rinnovabile, sia pure con controlli specifici da parte delle USL. Sui medici ambulatoriali interni, fa notare che molte strutture ospedaliere non potrebbero assolutamente svolgere attività specialistica ambulatoriale, e che molti specialisti seguono attentamente la condizione dei singoli pazienti. Su un piano generale osserva che il complesso delle misure contenute nel decreto rischia di non portare a vere riduzioni di spesa complessiva, perchè determina il rischio di un aumento della spesa ospedaliera.

Il sottosegretario AZZOLINI sottolinea la necessità di tenere presente il fatto che in tutti i paesi del mondo esistono gravi problemi di finanziamento dei servizi sanitari derivanti sia dall'aumento della vita media, sia dallo stesso aumento del tenore di vita, che determina a sua volta necessariamente un aumento della richiesta di prestazioni sanitarie. Riconosce quindi che il contenuto del decreto può essere in parte considerato contraddittorio con il disposto della legge delega per il riordino del Servizio sanitario nazionale: quest'ultima però può esplicare i suoi effetti in termini di riduzione della spesa solo nel medio o lungo periodo. Tuttavia entrambi i provvedimenti partono dalla necessità di garantire il carattere unitario del Servizio sanitario nazionale. Nell'elaborazione del decreto in esame ha certamente prevalso la necessità di fare fronte ad una situazione di emergenza finanziaria, e le disposizioni contenute in esso vanno quindi considerate in parte come transitorie. Sottolinea quindi che con le contribuzioni sanitarie si fa fronte solo alla metà della spesa sanitaria, ciò che spiega l'enorme peso che la stessa ha sulla spesa pubblica complessiva. Si è quindi partiti dalla necessità di ridurre la spesa facendo pagare di più ai più abbienti. Naturalmente, fatto salvo l'ammontare complessivo della

manovra, il Governo è disponibile ad accogliere proposte alternative: di questo compito si può sicuramente fare carico la Commissione sanità, soprattutto nell'ottica di un maggior coordinamento con le disposizioni contenute nella legge delega.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ringrazia il sottosegretario Azzolini ed esprime l'augurio che le disposizioni contenute nel decreto in esame abbiano effettivamente carattere transitorio. Fa quindi presente che, in relazione alle imminenti votazioni in Assemblea, la seduta non può proseguire.

Il senatore PULLI propone che la Commissione incarichi il relatore Condorelli di stendere un parere sulla base delle indicazioni emerse nel dibattito.

Il senatore SIGNORELLI fa presente che in ogni caso il Gruppo dell'MSI-DN manterrà una ferma opposizione al provvedimento.

Il senatore CARRARA ritiene opportuno arrivare ad un parere accolto unitariamente dalla Commissione.

Il senatore BRESCIA chiede che la Commissione abbia la possibilità di conoscere il parere che stenderà il relatore, onde poi poter decidere se votarlo o meno.

Il senatore Raffaele RUSSO rileva che si è svolto un dibattito sostanzialmente generico; il relatore si è dimostrato aperto agli apporti dei Gruppi di opposizione, e pertanto egli stesso potrà stendere il parere tenendo conto delle osservazioni espresse da tali Gruppi.

Il senatore GARRAFFA osserva che lo stesso Sottosegretario ha ammesso che c'è contraddizione tra quanto disposto con il decreto in esame e la legge di delega. Il Parlamento è quindi di fatto esautorato dai suoi compiti. Esprime un dissenso di fondo rispetto alle indicazioni del relatore, e fa presente che intende presentare nelle sedi competenti un emendamento abrogativo dell'articolo 6 del decreto.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ritiene che il dibattito testè svoltosi dimostri che la Commissione deve essere investita dello schema di parere che il relatore si accinge a predisporre. Invita quindi il senatore Pulli a ritirare la sua proposta.

Il senatore PULLI, accogliendo l'invito, ritira la proposta.

La seduta è sospesa alle ore 11,30 ed è ripresa alle ore 15,15.

Il relatore CONDORELLI propone che la Commissione esprima parere favorevole con osservazioni e con due raccomandazioni. Illustra in proposito la seguente bozza di schema di parere.

«La Commissione, in considerazione del fatto che le misure di cui ai commi 2 e 3, che stabiliscono il pagamento di una quota fissa individuale

per l'assistenza di base in relazione a fasce di reddito, possano incontrare difficoltà di applicazione, chiede che, in luogo di queste ultime, come ipotesi alternativa, sia previsto il versamento di una quota fissa individuale di lire 35.000 generalizzata per tutti i cittadini, ad esclusione dei soggetti esenti dal pagamento del *ticket* e dei minori di anni 14. Tali disposizioni sostitutive consentirebbero, ad avviso della Commissione, un *introito complessivo pari a quello previsto in base alle norme da sostituire in modo da non compromettere le finalità della manovra.*

Sempre con riferimento al comma 4, la Commissione ritiene che andrebbe integrato il terzo ed ultimo periodo, laddove si prevede un tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica da parte dei soggetti attualmente esenti dal pagamento del *ticket*, nel senso di stabilire già nel provvedimento l'importo preciso del tetto, prevedendo altresì la possibilità di un rinnovo dell'intero importo o di parte di esso, in caso di necessità, evitando comunque che gli assistiti debbano espletare ulteriori complesse procedure burocratiche e introducendo specifiche forme di controllo sulle prescrizioni successive all'esaurimento del primo importo. Anche in questo caso le finalità della manovra non sarebbero compromesse poichè la eventuale maggiore spesa derivante dalle disposizioni proposte dalla Commissione sarebbe compensata dalla minore spesa ottenibile con la diminuzione del ricorso alla ospedalizzazione che, invece, con la normativa contenuta nel decreto potrebbe accentuarsi. A proposito, inoltre, dei soggetti esenti, cui si fa riferimento nel comma 4, la Commissione ritiene che andrebbero inclusi anche i portatori di *handicaps* gravi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con riferimento al comma 5, relativamente alla prima parte concernente il pagamento del costo dei farmaci prescritti in ciascuna ricetta fino all'importo di lire 40.000 oltre al pagamento del 10 per cento degli importi eccedenti tale limite, la Commissione rappresenta alle Commissioni 5^a e 6^a riunite l'esigenza di operare un'attenta verifica circa i risultati in termini di introito complessivo derivanti dalle disposizioni in questione in confronto con quelli ottenibili con il vigente sistema del pagamento del *ticket* al 50 per cento.

Con riferimento al comma 5, relativamente alla seconda parte concernente le modalità di pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, la Commissione ritiene che andrebbe modificata la formulazione, per evitare uno slittamento verso l'alto delle prescrizioni, introducendo forme di controllo sulle stesse. Si dovrebbe comunque escludere il riferimento alle cure termali, mentre sarebbe opportuno stabilire che non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze non di tipo diagnostico curativo, legate al rilascio di documenti amministrativi, ad esclusione delle certificazioni obbligatorie per motivi di studio e di lavoro.

La Commissione ritiene utile una riformulazione del comma 7 in modo da chiarire a quali prestazioni si riferiscono rispettivamente le quote di 4.000 e di 2.000 lire.

La Commissione è poi dell'avviso che il comma 8 debba essere soppresso, in quanto è da considerare materia contrattuale, rispetto alla

quale la Commissione ha sempre ritenuto opportuno evitare di intervenire legislativamente. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva che, ove le misure previste al comma 8 siano finalizzate all'ottenimento di un risparmio, questo comunque potrebbe ottenersi, proponendo, in alternativa alle norme di cui al comma 8, disposizioni intese ad evitare di sostituire per il 1993 i medici specialisti che cessano dall'incarico a seguito dell'applicazione delle norme sulla incompatibilità introdotte con la legge 30 dicembre 1991, n. 412.

La Commissione, infine, formula due raccomandazioni in relazione alle finalità di contenimento della spesa perseguite con la manovra. Con la prima raccomandazione si intende suggerire una estensione della tassa sulla salute anche ai redditi non da lavoro dipendente o da pensione superiori a lire 100.000.000 annui. Con la seconda raccomandazione la Commissione pone l'esigenza di procedere, nella sede congrua, alla soppressione degli articoli 8, 47, 48, 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 in quanto l'adozione dei moduli, ivi prevista implica consistenti aumenti di spesa, anche in riferimento alla nuova organizzazione ospedaliera indicata dalla legge delega. Conseguentemente l'abolizione del sistema dei moduli comporterebbe una notevole riduzione della spesa per retribuzioni ed incentivazioni».

Quindi, dopo un intervento del presidente MARINUCCI MARIANI per chiarimenti procedurali, la senatrice BETTONI BRANDANI dichiara di apprezzare gli sforzi compiuti dal relatore nel proporre modifiche alle norme più inique ed ambigue del decreto-legge che, peraltro, di fatto non consentiranno alcun contenimento della spesa. Del resto, a suo avviso, il problema non è costituito dall'eccessivo ammontare della stessa bensì dal fatto che il fondo sanitario è mal utilizzato. E proprio sui meccanismi perversi che non consentono una razionale utilizzazione degli stanziamenti non si è mai discusso in tutti questi anni, per tentare di eliminarli. Invece, a suo avviso, con il provvedimento all'esame si opera una discriminazione dei cittadini sulla base del censo, proponendo una manovra che colpisce il diritto della salute dei cittadini. Fa presente che invece si potrebbe ottenere un buon risultato in termini di risparmio con una manovra che colpisca soltanto i meccanismi perversi senza intaccare il diritto alla salute. Per questi motivi, pur riconoscendo la disponibilità espressa dal relatore Condorelli, dichiara che voterà contro la proposta di parere presentata dallo stesso relatore.

Illustra quindi per conto del Gruppo del PDS una bozza di schema di parere del seguente tenore.

«La 12^a Commissione, permanente Igiene e sanità considerato che:

quello che si propone per la sanità, tenendo presenti la legge delega e l'intera manovra finanziaria, è il paradigma dello smantellamento dello Stato sociale e della sanità pubblica, perchè si colpiscono i diritti elementari alla cura e alla salute, si disimpegna lo Stato rispetto ai bisogni dei cittadini, non si toccano, anzi si coprono, le cause strutturali dell'inefficienza;

va oltremodo combattuta l'affermazione che la spesa sanitaria italiana sia eccessiva e superiore alla media degli altri paesi europei,

dato che tale spesa incide all'incirca per il 6,5 per cento sul Prodotto interno lordo;

c'è stata, in tutti questi anni, una colpevole e persistente sottostima del Fondo sanitario nazionale che ha costituito, da un lato, una forma di ricatto nei confronti delle Regioni, chiamate periodicamente alle tante «canosse» ministeriali, e che dall'altro, ha scaricato sui cittadini un onere sempre più pesante, fino ad essere insopportabile per prestazioni che si sono progressivamente ridotte e dequalificate;

nè la legge delega, nè la manovra finanziaria del governo danno risposta al debito sommerso accumulato negli anni, proprio per la profonda sottostima del fondo sanitario nazionale e per l'assenza di una qualsiasi politica di programmazione. La scarsità di risorse degli anni passati si somma alla sottostima di oggi con le conseguenze che già sono in atto: molte regioni non sono più in grado di pagare tempestivamente gli stipendi del personale, i farmaci e i beni e servizi, crescendo peraltro, - anno dopo anno - gli interessi passivi che oggi sono dell'ordine di alcune migliaia di miliardi;

la manovra contemplata nel decreto-legge n. 384, di cui si chiede con il presente disegno di legge la conversione, mantiene in essere ancora una volta l'ottica della sottostima delle risorse necessarie;

anzichè realizzare la piena regionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, con la riduzione al minimo dell'impegno finanziario dello stato, le Regioni saranno destabilizzate, i cittadini entreranno in un marasma assistenziale e si produrrà un flusso di richieste assistenziali che si rivolgerà alle assicurazioni private pronte a raccogliere e selezionare domande e offerte;

L'analisi del decreto presentato all'attenzione della Commissione, motiva il giudizio profondamente negativo verso la manovra del governo. Il decreto è iniquo, inefficace e produttivo di effetti distorcenti per le seguenti fondamentali ragioni:

causa una distorsione e una forzatura del rapporto democratico tra Stato e regioni, snaturando il ruolo di quest'ultime, laddove il Governo, nel pretendere di fissare i livelli uniformi delle prestazioni, si propone di prescindere dal parere delle Regioni e scarica su di esse le conseguenze della sottostima; ciò accade in violazione di quanto disposto dalla Costituzione all'articolo 118;

non stabilisce per lo Stato alcun obbligo e rapporto di coerenza fra i livelli di assistenza sanitaria fissati e le risorse assegnate;

trasforma il diritto alla salute da diritto soggettivo ed individuale a diritto "familistico", offrendo un probabile contributo allo smembramento dei nuclei familiari;

tramite la creazione del *bonus* per gli esenti, si colpiscono la parte più debole della popolazione e gli ammalati più gravi, negando ad essi il diritto ad essere curati;

tramite le quote di contribuzioni farmaceutiche chieste ai cittadini, in pratica costringe questi ultimi a pagare per intero il costo del farmaco, producendo altre spinte alla fuoriuscita degli stessi dal Servizio sanitario nazionale. Lo stesso avviene con il meccanismo previsto per l'erogazione di servizi diagnostici, cosicchè è prevedibile un aumento dei ricoveri ospedalieri e una conseguente lievitazione e incontrollabilità della spesa sanitaria;

con il meccanismo delle fasce di reddito, il prelievo si appiattisce su un sistema fiscale da tutti ritenuto fonte di evasione e si introducono accertamenti burocratici che appesantiscono enormemente le procedure e i costi.

Di fronte a tale manovra, che come dimostrano i punti succitati, mina profondamente il diritto alla salute dei cittadini, si dimostra giusta e praticabile una manovra alternativa che senza intaccare minimamente questi diritti, raggiunge e supera gli obiettivi previsti dal Governo per il contenimento della spesa, rimuovendo allo stesso tempo le cause che determinano inefficienze e sprechi. Gli aspetti centrali di questa proposta alternativa sono:

1) la riformulazione del prontuario terapeutico sulla base della comprovata efficacia terapeutica dei farmaci, tenendo conto del rapporto più favorevole costi-rischi-benefici;

2) la lotta all'evasione contributiva e l'introduzione di norme di equità fiscale;

3) la razionalizzazione della rete ospedaliera;

4) la valorizzazione e la razionalizzazione dell'uso del personale, rivedendo interamente i fattori della produttività;

5) la responsabilizzazione di tutti i soggetti ordinatori della spesa (Regioni, USL, amministratori straordinari e operatori sanitari), ponendo obiettivi precisi al fine dell'efficacia delle prestazioni e del risparmio da conseguire.

Per queste considerazioni la Commissione esprime parere contrario al disegno di legge in esame».

Il senatore SIGNORELLI ribadisce l'iniquità e l'immoralità del provvedimento all'esame che non tiene in alcun conto le esigenze della collettività, senza peraltro che si realizzino effettivi risparmi e siano risolti i problemi finanziari della sanità. La bozza di parere presentata dal relatore non recepisce le sue proposte intese ad individuare forme alternative di risparmio, abolendo l'IVA sui farmaci, incidendo sulla brevettazione e rinviando l'applicazione delle incompatibilità di cui alla legge n. 412 del 1991. Sottolinea come l'amministrazione straordinaria delle USL non ha portato nessun risparmio, continuandosi a sperperare nè è stata portata a termine la ristrutturazione della rete ospedaliera. Pertanto dichiara che esprimerà voto contrario alla bozza di parere illustrata dal relatore, annunciando, peraltro di avere già presentato alle Commissioni 5ª e 6ª riunite un emendamento abrogativo dell'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore MANARA dichiara il suo voto contrario alla bozza di parere del relatore per motivazioni economico-finanziarie e politiche. Ritiene che non si raggiungerà l'obiettivo del risparmio della spesa in quanto gli utenti di fronte ad una serie di balzelli ricorrono a massicci ricoveri negli ospedali, con un conseguente notevole incremento della spesa ospedaliera. Non si sono colpiti dunque, a suo avviso, i meccanismi che generano sprechi, specie nel settore amministrativo, in cui esistono fasce di personale che hanno un costo senza una corrispettiva produttività. Sul piano politico la classe politica che ha

gestito per anni la sanità, presenta ora il conto mentre dovrebbero essere i cittadini a presentarlo. Sottolinea dunque la necessità di un ricambio a livello politico che proponga una impostazione alternativa.

Il senatore Raffaele RUSSO ringrazia il relatore Condorelli per le proposte di modifica al decreto formulate nella bozza di parere illustrato. Ritiene che se il Governo recepirà le proposte di modifica relative ai commi 2 e 3 del decreto-legge si riuscirà ad ottenere un maggior introito senza dover fare ricorso a meccanismi complessi difficilmente applicabili. Dichiarò dunque che voterà a favore della bozza di parere presentata dal relatore Condorelli salvo che sull'ultima parte concernente la raccomandazione a sopprimere talune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990. Su tale ultimo punto dichiara che si asterrà dal voto. Chiede pertanto che tale ultima parte sia votata separatamente rispetto al resto della bozza di parere.

Il relatore CONDORELLI precisa che l'applicazione degli articoli del contratto del personale sanitario relativi ai cosiddetti moduli comporterà, secondo quanto affermato dagli assessori regionali alla Sanità, una spesa aggiuntiva di circa 800 miliardi. Rileva poi che quegli articoli sono stati inseriti nel contratto solo per demagogia, senza alcun riguardo per le reali esigenze di funzionamento degli ospedali. Non ritiene comunque accettabile affrontare spese per questi scopi nel momento in cui si chiedono sacrifici pesanti agli assistiti. Comunque, allo scopo di favorire un'ampia convergenza sullo schema di parere, si dichiara disponibile ad eliminare dallo schema stesso l'ultimo periodo, che fa riferimento ai moduli.

Il senatore GRASSANI, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista sullo schema di parere, del relatore rileva che il decreto suddivide la popolazione per fasce di reddito, andando contro elementari esigenze di democrazia.

La Commissione accoglie quindi lo schema di parere illustrato dal relatore Condorelli, con la modifica dallo stesso proposta, con il voto contrario dei gruppi del PDS, di Rifondazione comunista, della Lega Nord e del MSI-Dn. Si intende, pertanto, precluso lo schema di parere proposto dalla senatrice Bettoni Brandani.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI

La seduta inizia alle ore 10,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 13ª, 4º)

Il presidente GOLFARI annuncia che sul disegno di legge n. 625 non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente, nonostante il fatto che il Ministro per il coordinamento della Protezione civile insista sull'esistenza di una copertura finanziaria concordata in sede collegiale dal Governo. Neppure il disegno di legge n. 579 registra un nuovo parere della 5ª Commissione permanente, nonostante la richiesta di revisione del precedente parere contrario, formulata dal Presidente.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Non restando ulteriori punti all'ordine del giorno, il presidente GOLFARI propone la sconvocazione della seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1991 (Doc. XCVII, n. 1)

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il primo semestre 1992 (Doc. XCVII, n. 2)

(Esame)

(R 142 0 03, C 23ª, 1º)

Il senatore ZECCHINO riferisce congiuntamente sui documenti in titolo e pone in evidenza come i medesimi, al di là della loro indubbia utilità ai fini conoscitivi, forniscano informazioni a consuntivo quando cioè il periodo di riferimento è già ampiamente trascorso.

Tale rilievo va considerato alla luce del ruolo indispensabile che dovrebbe avere il Parlamento nella partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario: al riguardo, l'oratore ricorda come i Parlamenti dei Paesi che presentano il più alto tasso di attuazione del diritto comunitario siano quelli che maggiormente svolgono un esame preventivo.

Il relatore ricorda che l'esigenza di maggior coinvolgimento delle Assemblee parlamentari nazionali al procedimento decisionale comunitario è stato affermato solennemente durante le «Assise» di Roma del novembre 1990 e che la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto, in occasione del recente Consiglio europeo di Birmingham, la necessità di intrattenere una qualche forma di rapporto diretto

anche con i Parlamenti nazionali, in una prospettiva di maggior trasparenza istituzionale della complessiva struttura comunitaria.

Alla luce delle nuove prospettive prefigurate dal Trattato di Maastricht, ed anche tenendo conto delle indicazioni contenute nella legge n. 86 del 9 marzo 1989 (legge La Pergola), occorre procedere ad una riconsiderazione delle modalità di partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e quindi anche ad una diversa ed appropriata elaborazione degli strumenti cognitivi di tale processo.

Si apre il dibattito.

Il senatore ORSINI, concordando pienamente con le osservazioni del relatore, si sofferma criticamente su alcune tendenze ed opinioni attualmente presenti nel dibattito sulla costruzione comunitaria. In modo particolare, l'oratore ritiene che siano in atto pressioni sul sistema dei poteri decisori delle Istituzioni comunitarie. Per quanto concerne - in particolare - il tema della sussidiarietà, da un punto di vista squisitamente europeistico, teme che tale principio possa costituire un tentativo di rinazionalizzare surrettiziamente le politiche comunitarizzate.

A suo modo di vedere, il tentativo di far riemergere posizioni ed esigenze nazionalistiche propugnando principi che, in via teorica, potrebbero essere anche essere suscettibili di contribuire alla costruzione comunitaria, deve essere combattuto attribuendo un ruolo maggiore alla funzione di controllo dei Parlamenti nazionali, la quale deve essere esercitata, però, in via prioritaria, nei confronti dei rispettivi Governi.

Segue un breve intervento del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI.

Prende, quindi, la parola il senatore PEZZONI, il quale ritiene si debba porre maggiormente l'accento sul momento formativo del diritto comunitario. Egli rileva, inoltre, come l'utilizzo delle prerogative e dei poteri esistenti, da parte sia del Parlamento che del Governo nel complesso meccanismo delle fasi «ascendente» e «discendente», si svolga in modo del tutto casuale. A ciò occorre aggiungere, a parere dell'oratore, il fatto che l'Italia risulta essere puntualmente assente nei momenti e nei punti di decisione strategica della Comunità e come, anche all'interno della cosiddetta euroburocrazia, il Paese non riesca ad imporre la propria posizione anche in settori dove la legislazione nazionale prevede disposizioni più avanzate rispetto a quelle degli altri Paesi.

L'oratore esprime il dubbio che la ratifica del Trattato di Maastricht, lungi dal costituire la base per una futura federazione, rischi di rappresentare un momento di involuzione. L'obiettivo verso il quale ci si deve muovere dovrebbe essere - invece - quello della realizzazione in tempi stretti di un progetto di Costituzione europea di tipo federalistico.

Il relatore ZECCHINO ritiene indispensabile acquisire la consapevolezza che l'organizzazione della partecipazione italiana al processo normativo comunitario è, in concreto, oggettivamente inefficiente.

La complessiva confusione di competenze tra il Ministero degli affari esteri e il Dipartimento delle politiche comunitarie nelle fasi formativa ed attuativa del diritto comunitario, nonché nel momento di difesa degli interessi nazionali a Bruxelles, richiede, con urgenza, la necessità di una revisione. A tale proposito egli invita il Ministro a farsi parte diligente affinché tra le riforme istituzionali urgenti da venga inserita anche quella in argomento.

Il Ministro COSTA tiene a sottolineare come la Relazione sul primo semestre 1992 sia stata elaborata in tempi accettabilmente brevi e costituisca un documento ricognitivo di notevole utilità per il Parlamento.

Dopo aver, quindi, ricordato che le tensioni in atto relativamente all'approvazione del Trattato di Maastricht sono giustificate dal fatto che con tale storico accordo si vanno a regolamentare rilevanti questioni economiche, richiama l'attenzione della Giunta su un altro fatto che presenta indubbi risvolti storici: l'entrata in vigore del Mercato interno entro il 1 gennaio 1993 e la conseguente caduta delle frontiere interne, la quale comporterà per l'Italia il confronto con una realtà competitiva cui il Paese rischia di non essere effettivamente preparato.

A tale ultimo riguardo, risulta essere essenziale, ai fini di un pronto adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria, il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione di direttive relative al Mercato interno (Atto Senato n. 669), la cui approvazione il Ministro auspica avvenga il più rapidamente possibile.

Relativamente allo stato di recezione degli atti comunitari, il rappresentante del Governo informa la Giunta che delle circa 870 direttive varate dalla Comunità il tasso di applicazione ad opera dell'Italia risulta finora essere del 92 per cento, mentre, per quanto riguarda le 160 direttive contenute nel Libro bianco, ben 123 sono state attuate nell'ordinamento nazionale.

A conclusione del suo intervento, il Ministro Costa comunica come rientrano tra le sue linee di azione, da un lato, la sensibilizzazione dei funzionari italiani nelle istituzioni comunitarie agli interessi più propriamente nazionali - nel rispetto dell'autonomia dovuta alla loro appartenenza alle istituzioni comunitarie - e, dall'altro, l'intenzione di affrontare in modo organico i problemi connessi all'abolizione delle frontiere intracomunitarie.

Interviene, chiedendo chiarimenti, il senatore DUJANY per quanto riguardante - in particolare - gli effetti occupazionali legati all'eliminazione dei controlli alle frontiere.

Anche il senatore BERNASSOLA ha brevemente la parola per sollecitare una adeguata ricognizione in merito alla presenza di funzionari italiani negli organi comunitari quale la Banca europea per gli investimenti (BEI) ed in quelli in cui la Comunità partecipa, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Fornisce chiarimenti e precisazioni il MINISTRO il quale sollecita - tra l'altro - che la questione della componente burocratica italiana nelle

istituzioni comunitarie e nelle istituzioni collegate sia oggetto di un'apposita prossima seduta della Giunta.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI chiude il dibattito, dopo aver ricordato, anche alla luce delle osservazioni svolte dal relatore, l'esigenza improcrastinabile di ottenere che la Giunta si esprima in sede referente sulla «legge comunitaria» annuale.

La Giunta dà, quindi, mandato al relatore di predisporre una relazione all'Assemblea con le osservazioni emerse dal dibattito.

*SULLA NOMINA DI UN COMMISSARIO ITALIANO PRESSO LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
(A 3, C 23^a, 1°)*

Il senatore BERNASSOLA, avuto riguardo al dibattito testè svoltosi, sollecita una rapida presa di posizione del Governo in ordine alla nomina di un Commissario italiano, carica attualmente vacante dopo che il titolare, onorevole Ripa di Meana, ha assunto il Dicastero dell'ambiente. Si tratta di una situazione che dà luogo ad un obiettivo disagio in ordine all'esigenza di una presenza italiana ai massimi livelli decisionali e che va al più presto risolta. Gli sembra, infatti, inaccettabile che funzioni così delicate per gli interessi nazionali siano svolte *ad interim* da un altro Commissario di nazionalità belga.

Concorda pienamente il Ministro COSTA il quale assicura che, nell'ambito delle proprie competenze, non mancherà di farsi carico del problema.

IN SEDE CONSULTIVA

«Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e dei Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990» (586)

(Rinvio dell'esame. Parere alla 3^a Commissione)

Il PRESIDENTE, attesa l'impossibilità ad essere presente del relatore designato, senatore Arduino Agnelli, propone di rinviare l'esame del provvedimento. Conviene la Giunta e l'esame viene quindi rinviato.

Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555)

(Esame. Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI riferisce sul disegno di legge in titolo, in sostituzione del relatore designato, senatore Graziani.

Il Presidente relatore, ricordato che l'esame del provvedimento era stato avviato nell'ambito del Comitato per i pareri e rimesso alla sede plenaria a seguito di una richiesta del senatore Tabladini, dà conto brevemente delle osservazioni il cui contenuto era venuto parzialmente a precisarsi in sede ristretta.

Gli aspetti suscettibili di rilevanza sotto il profilo comunitario - egli osserva - riguardano le norme contenute nell'articolo 10, comma 1, lettera a), del provvedimento. Queste si propongono di erogare un intervento finanziario statale per lo sviluppo e la difesa dell'economia e della professionalità del turismo stanziando - in particolare - la somma di lire 75 miliardi per l'anno 1992 e di 100 miliardi per gli anni 1993 e 1994 da destinare al riequilibrio ed allo sviluppo delle attività economiche di interesse turistico nelle zone in ritardo di sviluppo, con particolare riferimento alle regioni di cui al Testo unico delle leggi per il Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218). Trattandosi di interventi aggiuntivi statali i quali debbono essere considerati aiuti ai sensi del Trattato CEE e, come tali notificati, occorrerebbe, per evitare che la Commissione avanzi riserve sui medesimi, prefigurare le condizioni per ricondurre gli aiuti stessi alle condizioni previste dall'articolo 92, comma 3, del Trattato. In tale ottica, laddove le regioni individuate in via preferenziale attraverso il riferimento all'applicabilità delle norme sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno coincidono attualmente con aree tradizionalmente considerate depresse e perciò suscettibili di essere ricomprese nelle zone in cui gli aiuti statali possono - in linea di massima - essere considerati compatibili con il Trattato CEE, esse potrebbero non più essere tali con la imminente revisione in sede comunitaria dei criteri che presiedono alla determinazione dei parametri per l'individuazione delle regioni in ritardo di sviluppo. Pertanto occorrerebbe, per riportare il provvedimento in linea con il diritto comunitario, proporre una diversa formulazione del comma 1 dell'articolo 10 che facesse riferimento all'esigenza di rispettare i criteri stabiliti in sede CEE.

Si apre il dibattito.

Il senatore TABLADINI ritiene necessario sopprimere la parte dell'articolo 10, comma 1, lettera a), ove essa prevede che, nell'attribuzione dei fondi per lo sviluppo del turismo, si dia preferenza alle zone in ritardo di sviluppo cui si applicano le leggi sull'intervento nel Mezzogiorno: in tal modo, precisa l'oratore, le erogazioni finanziarie aggiuntive saranno libere di dirigersi in ogni parte del territorio nazionale che necessiti del finanziamento aggiuntivo e purchè in ritardo nello sviluppo.

Il senatore DUJANY esprime, in generale, riserve fortemente critiche sul provvedimento in esame il quale - a suo avviso - prefigura un grave attentato alle competenze delle regioni in materia turistica.

Il senatore PEZZONI concorda con l'esigenza di dare la massima autonomia alle regioni nella materia oggetto del provvedimento e si dice favorevole alla proposta avanzata dal Presidente relatore.

Il senatore TABLADINI tiene a precisare che le osservazioni da lui avanzate non vogliono essere espressione di antimeridionalismo ma intendono, al contrario, ricondurre il provvedimento ad una corretta filosofia, volta a ricomprendere nell'intervento aggiuntivo statale ogni regione sia essa del nord, o del centro o del sud che si riveli bisognosa di un adeguamento strutturale nelle attività di interesse turistico.

Seguono interventi dei senatori ORSINI e STRUFFI.

La Giunta dà, quindi, mandato al Presidente relatore di stendere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

(Rinvio dell'esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento)

Atteso l'inizio dei lavori dell'Assemblea l'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 9,45.

Il Presidente VIOLANTE propone di passare immediatamente al secondo punto all'ordine del giorno, stante l'impossibilità di audire, in data odierna, i dirigenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Non essendovi obiezioni, propone che l'audizione dei dirigenti dello SCO sia fissata per il giorno 3 novembre p.v. alle ore 17,30.

Il senatore D'AMELIO, chiesta la parola per fatto personale, ricorda come sulla propria persona siano stati sollevati, da parte del deputato Pecoraro Scanio, dubbi in ordine all'opportunità di mantenere la qualità di membro della Commissione Antimafia, in relazione alla pendenza di una richiesta di autorizzazione a procedere. Segnalando che l'ipotesi di reato configurato non ha alcuna attinenza, nel modo più assoluto, con le funzioni istituzionali cui è chiamato un componente della Commissione antimafia, chiede al Presidente, se non ritenga di assumere ogni iniziativa idonea a ripristinare pienamente il buon nome della Commissione e dei suoi componenti.

(R 87, B 53, 1°)

Il presidente VIOLANTE, prende atto di quanto rappresentato dal senatore D'Amelio, ma non ritiene, opportuno aprire una discussione sul tema. Comunica alla Commissione gli orientamenti emersi nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul possibile programma dei lavori in materia di rapporti tra mafia e politica, anche alla luce delle recenti iniziative giudiziarie sull'omicidio di Salvo Lima. Illustra la proposta della Presidenza, premettendo che il deputato Galasso ha espresso, in quella sede, il proprio voto contrario. La Commissione dovrà porsi, nello svolgimento della propria attività, l'obiettivo di individuare le condizioni oggettive e soggettive che hanno favorito lo svilupparsi dei rapporti fra mafia e politica, le modalità attraverso le quali il rapporto si è andato consolidando, gli effetti che siffatto rapporto ha determinato sull'azione di contrasto alla mafia, infine, le proposte da formulare per l'ottimale soluzione della questione.

Certamente le risultanze investigative e le implicazioni politiche dell'omicidio Lima costituiscono, oltre che una forte occasione d'impulso, anche l'oggetto prioritario delle attenzioni della Commissione. Ribadisce, peraltro, come sarà necessario operare in modo concreto, utilizzando, anche per le audizioni che si paleseranno necessarie, i riscontri documentali che verranno acquisiti dalla Commissione. Propone che vengono acquisiti i verbali delle deposizioni rese dai collaboratori di giustizia, per poi sentire i magistrati inquirenti, i collaboratori stessi ed infine i politici che risultino eventualmente coinvolti. Assicura i componenti la Commissione che il tema dei rapporti mafia-politica, nonché nello specifico il caso Lima, verrà affrontato con la celerità che impone la rilevanza e l'attualità dei fatti accaduti. Ritiene, infine, assai importante tenere radicalmente distinte le funzioni e i compiti della Commissione, rispetto a quelli riservati all'autorità giudiziaria.

Il deputato GALASSO, rendendo note le ragioni del suo dissenso sul programma, ritiene necessario ricondurre prima possibile, attraverso tutte le audizioni dei personaggi politici coinvolti nella vicenda, la questione Lima nelle competenti sedi istituzionali anche per consentire di affrontare con serietà le principali implicazioni che ne scaturiscono. Concorda con il Presidente sull'obiettivo assegnato alla Commissione: proprio perchè è necessario soffermarsi sulle condizioni obiettive e soggettive che hanno favorito lo svilupparsi del rapporto mafia-politica, è fuorviante impostare la propria azione in modo da percorrere una via che non può che sfociare in una ricostruzione parallela, fuori dalle sedi competenti, dell'azione giudiziaria in corso. Nè ritiene che sia compito primario della Commissione la valutazione della assoluta congruità o meno delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Reputa, al contrario, indispensabile, favorire una corretta e meditata valutazione delle responsabilità politiche che possono essere individuate alla luce di quanto contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare emanata per l'omicidio Lima.

Il deputato AYALA giudica positivamente la proposta del Presidente. Deve, tuttavia, segnalare il suo assoluto dissenso sull'acquisizione delle deposizioni, nonché sulla diretta audizione dei collaboratori di giustizia per l'omicidio Lima. Considera infatti altamente probabile che i verbali in oggetto contengano considerazioni ulteriori rispetto a quelle enucleate nell'ordinanza di custodia cautelare che, per ragioni ovviamente comprensibili, debbono restare assolutamente riservate.

Il Presidente VIOLANTE ricorda come, prima di proporre l'audizione dei pentiti, abbia acquisito un pieno, generale assenso al riguardo da parte dei magistrati inquirenti.

Il deputato AYALA ribadisce il proprio assoluto dissenso, sostenendo, inoltre, la necessità di non interferire minimamente, in questa delicata fase, nell'attività della magistratura.

Il deputato TRIPODI valuta estremamente grave il fatto che dalle rivelazioni relative all'omicidio Lima risultino con evidenza i rapporti di

connivenza fra mafia e organi istituzionali dello Stato. Di eccezionale importanza è, poi, il coinvolgimento di alte personalità politiche tra le quali, vuole sottolineare, una ha per ben sette volte rivestito le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene, pertanto, indispensabile dare una chiara risposta all'opinione pubblica, anche considerando che i riscontri concreti, già allo stato attuale, consentono una limpida ricostruzione delle connivenze politiche con la mafia, come delle protezioni impartite ai più alti livelli. Propone pertanto l'immediata audizione dei personaggi politici di spicco coinvolti nelle vicende, a cominciare dal senatore Andreotti e dall'onorevole D'Acquisto.

Il senatore BRUTTI, concordando con la proposta del Presidente, ricorda ai colleghi i poteri di indagine riservati alla Commissione antimafia, sottolineando altresì l'importanza di acquisire riscontri obiettivi, prima di affrontare una discussione politica altrimenti destinata a non produrre significative conclusioni. L'onorevole Salvo Lima viene definito vero e proprio mediatore tra mafia, da un lato, e governo e magistratura dall'altro: se ciò è vero le conseguenze, non solo politiche, ma anche istituzionali, sono di tale gravità da rendere indispensabile un accertamento dei fatti quanto più puntuale possibile. Ritiene pertanto che vi saranno tutte le occasioni in un secondo momento, per ascoltare il senatore Andreotti e gli altri uomini politici che risultino coinvolti nella vicenda.

Il deputato SCOTTI nell'affermare il proprio assenso all'agenda dei lavori proposta, ritiene altamente positivo il fatto che si sia avviata una seria indagine giudiziaria su vicende che attengono, a suo giudizio, ai più delicati meccanismi di funzionamento delle istituzioni democratiche. Ribadisce quindi la necessità, anche considerando che il processo sull'omicidio Lima è appena nella sua fase iniziale, di spendere i poteri inquirenti attribuiti alla Commissione, pur nel rispetto della piena autonomia investigativa che va lasciata alla autorità giudiziaria procedente. Considera essenziale che la Commissione tragga, dall'analisi delle risultanze dell'omicidio Lima, occasione e spunto per una approfondita indagine dell'attuale evoluzione dei rapporti fra mafia e politica, ancora più importante in un momento in cui i poteri dello Stato sono fortemente impegnati in un'azione di contrasto verso le organizzazioni criminali.

Il senatore BUTTITA valuta positivamente l'organizzazione dei lavori proposta dal Presidente. Segnala solo la propria preoccupazione in ordine ad eventuali sovrapposizioni ed interferenze con il lavoro dei magistrati inquirenti. Su questo aspetto prende atto con soddisfazione delle precisazioni che il Presidente ha voluto dare al deputato Ayala.

Il deputato TARADASH ammette che le rivelazioni sull'omicidio Lima costituiscono argomento di grande attualità pienamente centrato rispetto alla questione dei rapporti fra mafia e politica, che la Commissione ha voluto inserire nel proprio programma generale dei lavori. Ciò malgrado, riterrebbe corretto, nel rispetto del programma generale concordato, non abbandonare, sia pure per un periodo di

tempo limitato, gli altri scottanti argomenti di interesse della Commissione.

Il deputato BORGHEZIO ritiene indispensabile che il programma di lavoro proposto sia portato a compimento con celerità, privilegiando l'approfondimento degli aspetti essenziali del rapporto mafia-politica con particolare riguardo alla strategia e alle modalità con cui la mafia si accosta al potere politico.

Giudica molto preoccupante la situazione complessiva che si evince dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare ritenendo che l'audizione dei pentiti, in particolar modo del Buscetta, possa contribuire alla maggior comprensione del fenomeno.

Il senatore FLORINO concordando con il piano di lavoro, riprende le considerazioni del deputato Scotti ritenendo assai importante ricostruire l'evoluzione certamente intervenuta nelle strategie mafiose con riguardo ai rapporti con il mondo politico, nonché l'attuale assetto complessivo delle organizzazioni criminali. Ribadisce come la ricerca di protezioni politiche può non essere l'unica strategia di sviluppo delle organizzazioni mafiose, segnalando la necessità di non distogliere l'attenzione dalla violenta aggressione al territorio che la mafia sta attualmente conducendo.

Il deputato IMPOSIMATO, concordando con le proposte del Presidente, giudica opportuno rinviare ad un momento successivo l'audizione dei pentiti, la cui credibilità è già stata, da più parti, e sull'onda delle emozioni suscitate dal contenuto dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, sottoposta a capillare opera di demolizione.

Il senatore FERRARA SALUTE ritiene che la Commissione non possa ignorare la gravità dei fatti in discussione. È pertanto, inevitabile verificare il coinvolgimento, in gravi fatti di mafia, di soggetti per lungo tempo collocati ai vertici del potere politico nazionale. Ciò premesso ritiene il programma approntato pienamente idoneo a garantire equilibrate conclusioni da parte della Commissione.

Il deputato RIGGIO approva il piano di lavoro, precisando che obiettivo della Commissione deve essere la verifica delle connessioni fra mafia e politica, ma anche fra mafia e magistratura. Giudica opportuno stabilire con attenzione i tempi e le modalità di audizione dei pentiti, e valuta corretto rimandare ad un momento successivo alle doverose acquisizioni documentali, l'audizione dei politici che siano risultati coinvolti.

Il senatore DE MATTEO riprende le considerazioni del collega Riggio ritenendo necessario che le audizioni dei pentiti, perchè diano risultati corrispondenti alle attese, siano attentamente selezionate.

Il deputato D'AMATO, condividendo la necessità di acquisire la documentazione relativa alle deposizioni dei pentiti, nonché di seguire

punto per punto il programma proposto dal Presidente, reputa al contempo di estrema importanza arrivare in tempi certi e ristretti ad una conclusione, anche per evitare il pericolo di focalizzare tutta l'attenzione della Commissione su un'aspetto che non ne esaurisce i compiti istituzionali.

Il senatore CABRAS facendo proprie le proposte del Presidente, ricorda come l'intera gestione dei rapporti mafia politica si arricchisca di contenuti nuovi, a seguito delle recenti rivelazioni sull'omicidio Lima. Compito della Commissione è di rispettare pienamente le proprie prerogative istituzionali, prescindendo dalle appartenenze politiche. Sottolinea la propria preoccupazione per le risultanze relative al rapporto tra mafia e magistratura, sostenendo la necessità di un approfondimento della posizione del giudice Carnevale, ed auspicando l'apertura di un'indagine da parte del CSM.

Il senatore FERRARA SALUTE si associa alla richiesta del senatore Cabras.

Il Presidente VIOLANTE pone in votazione il programma dei lavori ricordando che questi dovranno concludersi entro il mese di dicembre.

(La Commissione approva).

La seduta termina alle ore 11,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

18^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,40.

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709)

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a: favorevole con osservazioni)

Il presidente SAPORITO, dopo aver ricordato che la Commissione ha riconosciuto, il 22 ottobre scorso, la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 359, ad esclusione dei commi 6 e 7 dell'articolo 3 e dell'articolo 4, e che tale parere è stato successivamente confermato dall'Assemblea, dà conto della restante parte del provvedimento d'urgenza, soffermandosi in particolare sul comma 5 dell'articolo 3. A tale proposito, reputa opportuno segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di chiarire la norma in parola, con specifico riferimento al richiamo, ivi contenuto, alla applicazione, sia pure in via transitoria, delle disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale.

Il senatore RUFFINO condivide pienamente tale perplessità, che deve a suo giudizio costituire argomento di una specifica osservazione alle Commissioni di merito.

La Sottocommissione delibera pertanto di esprimere un parere favorevole, con l'osservazione suggerita dal relatore.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia, (719) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore RUFFINO, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore COMPAGNA, precisato che il provvedimento reitera, con talune modifiche, il precedente decreto-legge n. 363, osserva che esso intende reintegrare i fondi della legge n. 64 del 1986, consentendo così di non bloccare le iniziative industriali, peraltro già varate dal CIPE. Segnala però che il comma 10 dell'articolo 1 introduce una deroga al decreto-legge n. 381 del 1992, in tema di *prorogatio* degli organi amministrativi, in quanto prevede la proroga degli organi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli altri enti previsti dall'articolo 6 della legge n. 64 del 1986. Propone pertanto di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, segnalando l'antinomia esistente tra le formulazioni dei due provvedimenti d'urgenza.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità, deliberando pertanto di formulare un parere favorevole, con l'osservazione proposta dal relatore.

Garaffa ed altri: Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti (581)

(Parere alla 7ª Commissione: esame e rinvio)

Illustra il provvedimento il presidente SAPORITO, rilevando che esso propone di modificare talune disposizioni della legge n. 91 del 1991: in particolare, l'articolo 15, relativo alla sanatoria IVA per le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate prima dell'entrata in vigore della legge, l'articolo 16, relativo all'abolizione del cosiddetto «vincolo sportivo» e l'articolo 17, concernente l'obbligo di trasformazione in società di capitali per le società facenti parte della federazione sportiva. Nel segnalare la particolare complessità del disegno di legge, il relatore reputa opportuno acquisire taluni chiarimenti; a questo scopo, propone di rinviarne il seguito dell'esame.

La Sottocommissione concorda.

Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO dà conto delle disposizioni del provvedimento, sul quale suggerisce di formulare avviso favorevole.

Aderisce a tale proposta il senatore RUFFINO, auspicando che il disegno di legge venga sollecitamente approvato, in considerazione delle apprezzabili finalità cui è volto.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645)

(Parere alla 12^a Commissione: esame e rinvio)

Prima dell'illustrazione da parte del relatore, senatore COMPAGNA, il presidente SAPORITO avanza talune perplessità sull'articolo 2 del disegno di legge, che dispone l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, relativo al riconoscimento dell'associazione italiana della Croce Rossa come ente privato di interesse pubblico. Nell'avanzare perplessità su tale disposizione della quale non si comprende la *ratio*, giudica opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Conviene la Sottocommissione, ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'unione italiana cieche (721)

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il senatore COMPAGNA illustra favorevolmente il provvedimento, che reitera i precedenti decreti-legge n. 320 e n. 368 del 1992, con alcune modifiche. In particolare, il relatore si sofferma sull'articolo 3, che provvede ad assicurare il finanziamento all'Unione italiana ciechi, venuto meno a seguito della soppressione dell'imposta sui cani, disposta con l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 233 del 1992. Onde non pregiudicare l'attività di tale associazione, il citato articolo 3 stabilisce modalità alternative di finanziamento, anzitutto mediante l'attribuzione a carico del bilancio statale di un contributo compensativo per il 1992, corrispondente all'introito venuto meno a seguito della soppressione di tale imposta.

Si apre il dibattito.

Il presidente SAPORITO, nel condividere le considerazioni del relatore, fa osservare che la disposizione di cui all'articolo 3 si limita a sanare gli effetti del mancato finanziamento per il 1992, fermo restando che per gli anni 1993 e 1994 si provvederà allorquando saranno rese disponibili le relative risorse con l'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 1993.

La Sottocommissione dà infine mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10,20.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717):
rimessione alla sede plenaria.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5ª e 6ª riunite:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

